

QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

41

(2012)



GIUFFRÈ EDITORE

FERDINANDO MAZZARELLA

DARWINISMO, STORICISMO, SOCIALITÀ.
« LA NUOVA TENDENZA » DI GIUSEPPE VADALÀ-PAPALE

1. Positivismo, società industriale, sociologia. — 2. La cornice teorica di Giuseppe Vadalà-Papale: 'evoluzionismo giuridico', 'storicismo evoluzionistico', 'scuola sociale del diritto', 'indirizzo sociale e sociologico del diritto'. — 3. Ripensare i Codici superando individualismo e semplicità. — 4. Per una scienza della legislazione: la legge come manifestazione positiva della « coscienza giuridico-sociale ». — 5. La funzione dei giuristi, « legislatori sperimentali dei singoli fatti individuali »: « tendenza positiva » e nuovo metodo « storico-evolutivo ». — 6. L'« eguaglianza sociale »: temi, contenuti e proposte nel segno di un diritto « proporzionato ». — 7. « Diritto economico », contratto di lavoro, legislazione sociale.

1. *Positivismo, società industriale, sociologia.*

Quando nel 1835, sbarcato alle Galapagos dopo la traversata a bordo del brigantino *Beagle*, Charles Darwin (1809-1882) notò che le caratteristiche delle tartarughe e degli uccelli variavano fra isole « distanti cinquanta o sessanta miglia, a portata di vista l'una dall'altra, fatte della medesima roccia, sottoposte al medesimo clima, e che s'innalzano quasi alla medesima altezza », mai avrebbe immaginato le ripercussioni che la sua scoperta avrebbe provocato nel campo delle scienze sociali, umane, giuridiche ⁽¹⁾. Le popolazioni vegetali ed animali si riproducevano ad un ritmo superiore a quello

⁽¹⁾ C. DARWIN, *Journal of Researches into the natural History and Geology of the Countries visited during the Voyage of H.M.S. Beagle round the World under Command of Capt. Fitzroy R.N.*, 1845², trad. it. *Viaggio di un naturalista intorno al mondo*, a cura di P. Costa, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 438. Sul tortuoso itinerario delle intuizioni darwiniane, passate, prima di approdare a *L'origine delle specie per selezione naturale* (1859), dagli appunti abbozzati nei *Taccuini*, dalla produzione epistolare e dalla prima comunicazione presso la *Linnean Society* di Londra (1858), si veda C. DARWIN, *L'origine delle specie*, a cura di T. Pievani, Torino, Einaudi, 2009.

delle risorse, scatenando una lotta per l'esistenza e per la vita che aveva come esito una selezione decisa dalla legge del più forte, ovvero, e meglio, dalla legge del più adatto, di quell'organismo, cioè, che grazie a piccole, talvolta impercettibili differenze, variazioni, devianze, si sarebbe rivelato più adatto all'ambiente, ritrovandosi in posizione dominante ed assicurando la prosecuzione della specie (2).

Pensata per spiegare le trasformazioni proprie dell'universo naturale, l'idea secondo cui la struttura genetica degli esseri viventi fosse in continua evoluzione, conformemente a leggi universali di adattamento e di selezione, si andava a saldare con le incipienti prospettive della sociologia, con le già collaudate tesi del malthusianesimo, con le prime asserzioni dello spencerismo (3). L'equiparazione tra organismo naturale, organismo animale e organismo sociale determinava l'applicazione delle leggi biologiche ai fenomeni sociali, propiziando la nascita di un « darwinismo sociale », secondo l'ambigua definizione apparsa negli anni Ottanta dell'Ottocento, che incrinava la visione tradizionale della società liberale e assoggettava l'ordine sociale a processi di trasformazione scanditi da leggi scientifiche (4): la società era un organismo, caratterizzato da un nesso organico fra il tutto e le sue parti; il rapporto fra società e individui corrispondeva a quello fra l'organismo e i suoi organi, il corpo e le sue cellule; le singole parti del corpo sociale si presentavano diffusamente collegate in aggregati più estesi; l'organismo sociale, al pari di quelli animali e vegetali, si trasformava senza soluzione di continuità, per effetto di dinamiche fondate su basi scientifiche; il libero gioco dell'iniziativa individuale determinava la prevalenza del più forte sul più debole, del più astuto sul più ingenuo, del più dotato sul meno capace (5).

(2) A *L'origine della specie per selezione naturale*, com'è noto, si sarebbe affiancata, nel 1871, la pubblicazione dello studio su *La filiazione dell'uomo e la selezione sessuale*.

(3) E. RUTIGLIANO, *Teorie sociologiche classiche. Comte, Marx, Durkheim, Simmel, Weber, Pareto, Parsons*, Torino, Bollati Boringhieri, 2001, specialmente pp. 9-27 e 36-55.

(4) T. BONAZZI, *Darwinismo sociale*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, vol. II, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 674-683.

(5) Un quadro generale in A. LA VERGATA, *Positivismo e darwinismo sociale*, in *Il pensiero politico. Idee teorie dottrine*, vol. III, *Ottocento e Novecento*, a cura di G. Pasquino, vol. I, Torino, Utet, 1999, pp. 243-272.

Al generale rinnovamento del quadro scientifico, in quello stesso volgere di metà Ottocento, si accompagnava, in un intricato intreccio tra pratica e teoria, realtà e scienza, economia, società e cultura, la fase cruciale dell'industrializzazione, che determinava un cambiamento profondo nella struttura sociale, sempre più votata ad una dimensione organizzativa, collettiva, comunitaria. A prescindere dal ruolo che si fosse voluto assegnare allo Stato, era un fatto che la società industriale, con la lotta di classe, la contrapposizione di categorie, la coesione corporativa intorno a comuni interessi, allontanava il conformismo individualistico del primo liberalismo, amplificando, come in quegli anni enfatizzato dal socialismo marxista, tensioni e sperequazioni, disparità e disegualianze ⁽⁶⁾: la società, come anche dall'interno della dottrina liberale rilevavano Tocqueville (1805-1859) e Stuart Mill (1806-1873), si andava risistemando sulla base di trame organizzative che generavano partiti e comitati, associazioni ed enti, società di mutuo soccorso, cooperative, sindacati, camere del lavoro, federazioni di mestiere e leghe contadine, compagnie, imprese, consorzi, società in accomandita e società per azioni ⁽⁷⁾.

La consonanza fra le trasformazioni intervenute nel quadro economico-sociale e gli assunti scientifici del positivismo era quasi perfetta: la struttura complessa di ciascun organismo, la presenza nel singolo corpo di unità elementari differenziate, la tendenza all'aggregazione, il dinamismo evolutivo degli organismi, la lotta fra specie forti e specie deboli sembravano rappresentare al meglio la struttura della società industriale, la sua conflittualità, la sua rapidità, le sue spinte associative ⁽⁸⁾. Spencer (1820-1903) poteva trarre dalla teoria

⁽⁶⁾ Cfr. A. GIDDENS, *Capitalism and Modern Social Theory*, Cambridge, 1971, trad. it. *Capitalismo e teoria sociale. Marx, Durkheim, Weber*, Milano, Est, 1998, pp. 78-93, e E. RUTIGLIANO, *Teorie sociologiche classiche*, cit., pp. 72-78. Sia invece consentito rinviare, in merito alle ripercussioni che la dimensione collettiva della società industriale ebbe sulle concezioni dello Stato, a F. MAZZARELLA, *La semplicità immaginaria. Apogeo e crisi dello Stato liberale di diritto*, in «Ars interpretandi», XVI, 2011, pp. 57-79.

⁽⁷⁾ N. MATTEUCCI, *Dal costituzionalismo al liberalismo*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, vol. IV, *L'età moderna*, tomo II, Torino, Utet, 1975, pp. 160-162.

⁽⁸⁾ P. ROSSI, *Positivismo e società industriale*, Torino, Loescher, 1975.

darwiniana l'impianto concettuale del suo organicismo evolutivistico, basato sull'idea che il progresso di una « società industriale » passasse non dall'estensione delle attribuzioni dello Stato, ma dalla libera azione di energie individuali organizzate secondo meccanismi di « cooperazione volontaria »⁽⁹⁾. Schäffle (1831-1903) poteva rin vigorire l'analogia tra fenomeni naturali e fenomeni sociali, organicismo biologico e organismo sociale, proponendo l'immagine di un « corpo sociale » formato da individui collegati al tutto e tenuti insieme da tessuti connettivi quali la famiglia, la religione, la razza, il lavoro⁽¹⁰⁾. Ardigò (1828-1920) poteva sviluppare una teoria della società e dell'azione incentrata sulla nozione di « idealità sociale », intesa come compulsione psichica alla socializzazione, in linea con un « evolucionismo organicistico a base comunitaria »⁽¹¹⁾. Durkheim (1858-1917), alla fine del secolo, poteva far leva sui concetti di « divisione del lavoro » e di « solidarietà organica » per dimostrare l'interdipendenza degli individui e dei gruppi, ipotizzando, con chiaro parallelismo fra natura e società, un sistema di relazioni integrative basato sulla differenziazione dei caratteri e sulla specializzazione delle funzioni⁽¹²⁾.

In un contesto culturalmente ed economicamente così febbrile, che metteva a nudo lo « scarto » fra l'asserzione politica di eguaglianza e la varietà effettiva della realtà sociale, diventava improrogabile un ripensamento critico delle soluzioni giuridiche intro-

(9) H. SPENCER, *The Principles of Sociology*, vol. I, 1876, ed. New York, Appleton and Company, 1897³, pp. 564-569. Cfr. G. LANARO, *L'evoluzione, il progresso e la società industriale. Un profilo di Herbert Spencer*, Firenze, La Nuova Italia, 1997.

(10) A.E.FR. SCHÄFFLE, *Bau und Leben des sozialen Körpers. Encyclopädischer Entwurf einer realen Anatomie, Physiologie und Psychologie der menschlichen Gesellschaft mit besonderer Rücksicht auf die Volkswirtschaft als sozialen Stoffwechsel*, 4 Bände, Tübingen, Laupp, 1875-1878, tradotto in italiano da Ludovico Eusebio nella terza serie della *Biblioteca dell'economista*, sotto la direzione (1876-1892) di Gerolamo Boccoardo, col titolo *Struttura e vita del corpo sociale. Saggio enciclopedico di una reale anatomia, fisiologia e psicologia della società umana con speciale riferimento all'economia sociale come scambio sociale di materia*, Torino, Ute, 1881.

(11) O. LENTINI, *Organicismo e azione sociale da Ardigò a Pareto*, in « Quaderni di sociologia », XXIX, 1980-1981, 2, pp. 192-215 (citazione a p. 199).

(12) É. DURKHEIM, *De la division du travail social* (1893), 1902², trad. it. *La divisione del lavoro sociale*, Milano, Edizioni di Comunità, 1999, specialmente pp. 73-234. Cfr. G. POGGI, *Émile Durkheim*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 59-84.

dotte dalla codificazione napoleonica agli inizi del secolo ⁽¹³⁾: la mole di sollecitazioni che sul piano scientifico, politico, economico e sociale investiva l'Europa del secondo Ottocento impegnava la cultura giuridica più avveduta ad affrontare un processo palinogenetico proteso a mettere in discussione quei canoni del legicentrismo e dell'esegesi che avevano monopolizzato il clima post-rivoluzionario, così da poter modificare, alla luce dei nuovi principi scientifici e del quadro economico-sociale, i contenuti di un diritto privato imperniato sull'« individualismo », sul « volontarismo », sul « soggettivismo », sul « moralismo » ⁽¹⁴⁾. Al di là delle differenze tra le correnti del positivismo, tra Comte (1798-1856) che annoverava fra i compiti della sociologia quello di fissare i limiti generali dell'azione politica e Spencer che reputava dannosa ogni forma di intervento statale ⁽¹⁵⁾, rimaneva il dato, innegabile, per cui la società industriale aveva via via assunto una fisionomia complessa, a struttura associativa e corporativa, lontana da quel progetto « semplice, anzi semplicissimo », con il quale il legislatore rivoluzionario aveva artificialmente diviso lo spazio politico-sociale fra i due soli poli dell'individuo e della nazione, tra « macro-soggetto politico » e « micro-soggetto privato » ⁽¹⁶⁾.

Di fronte al quadro socio-economico determinato dall'industrializzazione, nel quale gli squilibri, le differenze e le disegualian-

⁽¹³⁾ J. DONZELOT, *L'invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques*, Paris, Fayard, 1984, p. 33.

⁽¹⁴⁾ Così A.-J. ARNAUD, *Les juristes face à la société du XIX^e siècle à nos jours*, Paris, Puf, 1975. Fondamentale la visione d'insieme di P. GROSSI, *Absolutismo giuridico e diritto privato nel secolo XIX*, 1991, in Id., *Absolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 127-141. Si vedano inoltre, a conferma della dimensione europea del processo di rinnovamento epistemologico iniziato alla fine dell'Ottocento, i due recenti volumi dei « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XL, 2011, dedicati al tema *Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento*.

⁽¹⁵⁾ Sul tentativo di Spencer di conciliare il suo « individualismo » con la concezione organicistica della società, di dare fondamento scientifico, attraverso gli assunti del darwinismo e del lamarckismo, all'incompatibilità tra intervento statale e progresso sociale, M.W. TAYLOR, *Men versus the State. Herbert Spencer and Late Victorian Individualism*, Oxford, Clarendon, 1992, specialmente pp. 71-99 e 131-166.

⁽¹⁶⁾ P. GROSSI, *Un recupero per il diritto: oltre il soggettivismo moderno*, in Id., *Società, diritto, stato. Un recupero per il diritto*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 226.

ze si ingigantivano vertiginosamente, accentuando la tendenza degli individui ad organizzarsi in ragione di uno o più elementi di comunanza, si poteva scegliere la via spenceriana di una concorrenza libera e di una selezione sociale oppure immaginare una regolamentazione legislativa equilibrata, attraverso la legislazione sociale, la legislazione industriale, una legislazione civilistica orientata⁽¹⁷⁾; si poteva rimanere appagati, come professava il liberismo del *laissez faire*, dall'astratta enunciazione dell'eguaglianza formale o reclamare a gran voce, come avrebbe fatto la scuola economica tedesca del « socialismo della cattedra », l'intervento perequativo dello Stato⁽¹⁸⁾; si poteva tener fede alla rappresentazione di una società semplice, composta da individui liberi ed eguali, o registrare la pluralità di soggetti, l'obiettivo condizione di diseguaglianza, la tendenza « solidaristica » ad associarsi in gruppi omogenei⁽¹⁹⁾; si poteva insistere nel culto idolatrico della legge e nell'ossequio esegetico al testo o ripensare l'intero quadro delle fonti del diritto, includendovi i fatti economici e sociali, riconoscendo giuridicità agli organismi istituzionali, assegnando all'interpretazione « giurisprudenziale » un ruolo creativo⁽²⁰⁾.

(17) P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. III, *La civiltà liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 3-136.

(18) Il « Kathedersozialismus », ufficialmente nato con il congresso di Eisenach nell'autunno del 1872 e animato fra gli altri da Schmoller, Wagner, Schönberg, Brentano, Nasse, Conrad, Held, Sybel, Gneist, Rösler, si diffuse anche in Italia, dove il messaggio fu raccolto dalla scuola « lombardo-veneta » di Angelo Messedaglia, Luigi Cossa e Fedele Lampertico, proseguita da Augusto Montanari, Giuseppe Toniolo e Alberto Errera, ma soprattutto da V. CUSUMANO, del quale si veda, specialmente per avere un profilo dei diversi autori tedeschi, *Le scuole economiche della Germania in rapporto alla questione sociale*, Napoli, Marghieri, 1875, pp. 81-204.

(19) Cfr. P. COSTA, « *Oltre lo Stato* »: teorie « pluralistiche » del primo Novecento, in *Agire associativo e sfera pubblica*, a cura di M. Bortolini, Milano, FrancoAngeli, 2002, pp. 11-35, e R. EISFELD, *Pluralismus zwischen Liberalismus und Sozialismus*, Stuttgart, Kohlhammer, 1972, trad. it. *Il pluralismo fra liberalismo e socialismo*, Bologna, Il Mulino, 1976. Sulle radici ideologiche delle diverse « ondate » di anti-individualismo A. LAURENT, *Histoire de l'individualisme*, Paris, Puf, 1993, trad. it. *Storia dell'individualismo*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 81-93.

(20) Un dilemma non diverso da quello stigmatizzato da P. GROSSI, *La formazione del giurista e l'esigenza di un odierno ripensamento epistemologico*, 2003, in *Id.*, *Società, diritto, stato*, cit., pp. 251-278.

2. *La cornice teorica di Giuseppe Vadalà-Papale: 'evoluzionismo giuridico', 'storicismo evoluzionistico', 'scuola sociale del diritto', 'indirizzo sociale e sociologico del diritto'.*

È in questa temperie spirituale, legata a doppio filo con il quadro economico-sociale generato dal capitalismo industriale, che larghe componenti della cultura giuridica, da un lembo all'altro dell'Europa, ma presto da una sponda all'altra dell'Oceano, si ritrovarono unite nel nome della socialità. La percezione di una realtà lontana da quella rappresentata nelle codificazioni alimentava un movimento di « riscoperta del sociale », che per effetto del combinato intrecciarsi — fatto di attrazioni ma anche di rigetti — di antropologia, biologia, psicologia, filosofia ed economia, andava ridefinendo, dalla metà dell'Ottocento, gli orizzonti della cultura europea nel segno del positivismo sociologico ⁽²¹⁾. Con obiettivi diversi, sotto molteplici forme e profili, le nuove « teorie sociologiche » e le nuove dottrine « anti-formalistiche » condividevano una rinnovata apertura verso la dimensione sociale, una tendenza all'uso della sociologia, un impiego sempre più disinvolto delle scienze sociali ⁽²²⁾.

Se in Francia, tra fine Ottocento e primo Novecento, la compagine di « juristes inquiets » reclamava un capovolgimento della gerarchia delle fonti, per effetto del quale spostare l'epicentro dalla legge alla giurisprudenza, dal Codice alla realtà sociale ⁽²³⁾, e in

⁽²¹⁾ L. MUCCHIELLI, *La découverte du social: naissance de la sociologie en France (1870-1914)*, Paris, La Découverte, 1998.

⁽²²⁾ R. TREVES, *Introduzione alla sociologia del diritto*, Torino, Einaudi, 1980², specialmente pp. 65-84 e 154-192.

⁽²³⁾ M.-C. BELLEAU, *Les juristes inquiets: classicisme juridique et critique du droit au début du XX^e siècle en France*, in « Les Cahiers de Droit », XL, 1999, pp. 507-544. Era il caso, con sensibilità, proposte e accenti diversi, di Glasson, Planiol, Saleilles, Gény, Bonnacase, Demogue, Lambert, ma anche, nell'ottica di una concezione che superasse il monismo statualistico, così da rintracciare il diritto ora nella « legge della vita sociale », nei vincoli di solidarietà che univano ciascun individuo agli altri, ora nelle « istituzioni collettive », nel « corpo sociale organizzato », di Duguit e Hauriou. Cfr. almeno la sintesi di A.-J. ARNAUD, *Da giureconsulti a tecnocrati. Diritto e società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri*, a cura di F. Di Donato, Napoli, Jovene, 1993, in particolare pp. 69-141, e i due saggi di P. GROSSI, *Ripensare Gény e Assolutismo giuridico e diritto privato. Lungo l'itinerario scientifico di Raymond Saleilles*, in Id.,

Germania i fautori del « giusliberismo » propugnavano l'idea di un diritto innervato nel sociale, da esplicitare più o meno “liberamente” attraverso l'interpretazione creativa di giudici e giuristi ⁽²⁴⁾, in Italia prendeva forma, forse prima che altrove, un movimento eterogeneo ed eclettico, che variamente intrecciando i motivi del positivismo evolucionistico, dello storicismo, del socialismo e della sociologia ⁽²⁵⁾, propendeva per un organicismo evolucionistico di matrice anti-individualistica, teso a temperare la selezione naturale con le riforme sociali ⁽²⁶⁾.

Assolutismo giuridico e diritto privato, cit., rispettivamente pp. 143-192 e 193-261, nonché, da ultimo, anche per i più recenti riferimenti bibliografici, M. SABBIONETI, *Democrazia sociale e diritto privato. La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)*, Milano, Giuffrè, 2010.

⁽²⁴⁾ I nomi, fra i tanti, sono quelli di Ehrlich, Kantorowicz, Fuchs, Rumpf, Stampe, Heck, Isay, Radbruch, Müller-Erbach. Sulla « profonda ispirazione comune » delle diverse anime del « giusliberismo », con particolare riferimento alla Germania e all'Austria, va tuttora ricordata l'opera di L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 201-370. Si vedano inoltre K. MUSCHELER, *Relativismus und Freirecht*, Heidelberg, Müller, 1984, pp. 85-203; K. RIEBSCHLÄGER, *Die Freirechtsbewegung. Zur Entwicklung einer soziologischen Rechtsschule*, Berlin, Duncker & Humblot, 1968; J. SCHMIDT, *Das « Prinzipielle » in der Freirechts-Bewegung. Eine Studie zum Frei-Recht, seiner Methode und seiner Quelle*, Bonn, Bouvier, 1968. Sull'importanza della giurisprudenza e della scienza giuridica nel quadro delle fonti del diritto tedesco si veda da ultimo H. MOHNHAUPT, *Das Verhältnis zwischen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Rechtswissenschaft als Rechtsquellenproblem (18. bis 20. Jahrhundert)*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XL, 2011, *Giudici e giuristi*, cit., vol. I, pp. 19-52.

⁽²⁵⁾ Sempre utile il saggio di R. TREVES, *La sociologia del diritto in Italia*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », XLIII, 1966, pp. 409-435, ma specialmente pp. 410-415. Sulla diversa fortuna, nell'Italia del secondo Ottocento, di Comte, Darwin e Spencer, in un clima di contaminazione tra positivismo, darwinismo, marxismo e sociologia, F. BARBANO, *Sociologia e positivismo in Italia: 1850-1910. Un capitolo di sociologia storica*, in F. BARBANO - G. SOLA, *Sociologia e scienze sociali in Italia. 1861-1890. Introduzioni critiche e repertorio bibliografico*, Milano, Franco Angeli, 1985, pp. 7-73. Sui motivi unitari del positivismo italiano E. GARIN, *Metodo e concezione del mondo nel positivismo*, in *Cultura e società in Italia nell'età umbertina. Problemi e ricerche, Atti del primo Convegno*, Milano, 11-15 settembre 1978, Milano, Vita e Pensiero, 1981, pp. 163-188.

⁽²⁶⁾ È sufficiente per il momento richiamare G. CAZZETTA, *Critiche sociali al Codice e crisi del modello ottocentesco di unità del diritto*, in ID., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 27-65, e P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*,

Di questa « civilistica neoterica »⁽²⁷⁾, ora ‘evoluzionismo giuridico’, ora ‘storicismo evoluzionistico’, ora ‘scuola sociale del diritto’, ora ‘indirizzo sociale e sociologico del diritto’, Giuseppe Vadalà-Papale, nato a Catania il 15 aprile del 1854, fu, se non fondatore, certamente figura centrale, emblematica, rappresentativa⁽²⁸⁾. Piena-

Milano, Giuffrè, 2000, pp. 13-70. Vale inoltre la pena di leggere le ariose considerazioni di R. ORESTANO, *Sociologia e studio storico del diritto*, in « Jus », 1957, pp. 199-222, in tema di rapporti fra sociologia e scienza del diritto.

(27) « Civilistica neoterica » — nella consapevolezza « che, dagli anni Ottanta, non si affaccia sul palcoscenico della scienza giuridica italiana una scuola compatta con un fondatore e un programma definito » — è la qualificazione adoperata da P. GROSSI, *“La scienza del diritto privato”*. Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo. 1893-1896, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 15-16, per indicare il « multiforme terreno che fa spicco relativamente all'immediato passato della paleo-civilistica esegetica ».

(28) Laureatosi in giurisprudenza a Catania nel 1874, Vadalà-Papale (1854-1921) frequentò le Università di Napoli, Torino, Bologna, Siena, Pisa e Roma prima di conseguire nel 1881 la libera docenza in Filosofia del diritto, diventare professore straordinario nel 1894 e ordinario nel 1899. Rettore dell'Università di Catania nel 1910-1911, fu Preside della Facoltà di Giurisprudenza dall'a.a. 1912-1913. Consigliere al Comune di Catania dal 1885 al 1920, assessore nel 1886 (come supplente), nel 1887, nel 1892 e nel 1893, consigliere provinciale dal 1889, Presidente della provincia nel 1905-1906, fu anche membro della Commissione provinciale per le imposte dirette (1899-1920), delegato della Provincia presso il Consiglio generale del Banco di Sicilia (dal 1910) e presso il Consiglio di amministrazione della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia (dal 1917). Ricoprì inoltre la carica di Presidente della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale (dal 1909), nonché quella, conformemente alla sua particolare sensibilità verso le problematiche sociali, di presidente del Consiglio di amministrazione della benefica istituzione degli asili d'infanzia di Catania. In attesa della prossima pubblicazione del *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, curato da E. Cortese, I. Bircocchi, A. Mattone e M. Miletti, Bologna, Il Mulino, nel quale chi scrive ha curato la voce *Vadalà-Papale*, utili riferimenti bio-bibliografici possono trovarsi, oltre che nelle opere che si avrà modo via via di citare, in M. BARILLARI, *Giuseppe Vadalà Papale (Necrologio)*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », I, 1921, pp. 285-286; G. BIAGI, *Chi è? Annuario biografico italiano*, Roma, Romagna e C., 1908, p. 258 (solo un cenno); A. CASTRO, *L'insegnamento della Filosofia del diritto nell'Università di Catania*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », XXXVIII, 1961, specialmente pp. 328-333; P. FIORENTINI, *Scienza del diritto e scienza della società nella Sicilia dell'Ottocento: Giuseppe Vadalà-Papale*, in « Sicularum Gymnasium. Rassegna della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania », 1997, *Studi in onore di Salvatore Leone*, vol. I, pp. 263-315; A. GROPPALI, *Vadalà-Papale*, in *Enciclopedia filosofica*, vol. IV, Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1957, c. 1481; A. LEVI, *Giuseppe Vadalà-Papale (cenno necrologico)*, in « Annuario della R. Università di Catania », 1922-23, pp.

mente immerso nel suo tempo, collaboratore dei periodici più aperti alle nuove sensibilità metodologiche, egli respirò infatti il clima del positivismo scientifico, collegò la scienza giuridica alle neonate scienze sociali, assorbì i postulati dell'evoluzionismo e del darwinismo, che lo condussero ad una concezione del diritto organicistica, deterministica, storicistica e sociologica (29).

Uomo di frontiera, entusiasta sostenitore delle nuove linee metodologiche e programmatiche condivise nel "fatidico" 1881 da Cimbali (1855-1887), Brini (1856-1941) e Gianturco (1857-1907) (30), fondatore, insieme a Giuseppe Fiamingo e Filippo Virgili, della *Rivista di sociologia*, Vadalà-Papale visse per intero questa stagione di trasformazioni, a cavallo non solo di due secoli, ma di due visioni del diritto profondamente diverse, l'una imperniata sulla staticità

83-89; F. PARADISO, *Maestri ed idee nello Studio catanese dopo l'Unità*, Catania, Squeglia, 1972, pp. 157-167; S. SALOMONE, *La Sicilia intellettuale contemporanea. Dizionario bibliografico*, Catania, Galati, 1913, pp. 430-431.

(29) Tra le riviste maggiormente "frequentate" da Vadalà-Papale vanno ricordate « Lo Spedalieri », « Il Circolo giuridico », « Archivio giuridico », « La Scuola positiva », ma soprattutto « La scienza del diritto privato » e « Antologia giuridica », sulle quali si vedano, rispettivamente, P. GROSSI, *La scienza del diritto privato*, cit., specialmente pp. 15-39, e G. SPECIALE, *Antologia giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2001, soprattutto pp. 32-37, 47-49 e 128-138.

(30) Il 1881 rappresentava, già nella percezione di G. VADALÀ-PAPALE, *Il diritto civile nell'insegnamento universitario*, in « Archivio Giuridico », XXVII, 1881, specialmente pp. 447-448, un autentico anno di svolta per la civilistica italiana, l'anno in cui le nuove proposte metodologiche venivano divulgate, oltre che dallo stesso Vadalà-Papale, anche da E. CIMBALI, *Lo studio del diritto civile negli Stati moderni*, Roma, Bocca, 1881, poi in ID., *Studi di diritto civile*, Torino, Ute, 1900², pp. 1-29, da G. BRINI, *Saggio d'istituzioni del diritto civile italiano. Introduzione e programma*, in « Archivio giuridico », XXVI, 1881, pp. 544-580, e da E. GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia*, 1881, in ID., *Opere giuridiche*, vol. I, Roma, La Libreria dello Stato, 1947, pp. 3-19. La coincidenza di eventi e interventi caduti nel 1881 è stata ampiamente rilevata dalla storiografia giuridica: cfr. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 13-22, e N. IRTI, *La cultura del diritto civile*, Torino, Utet, 1990, pp. 10-25. A rivendicare il "primato" del rinnovamento metodologico e programmatico del diritto civile, tuttavia, sarebbe stato proprio Vadalà-Papale, il quale — come ricostruito da P. FIORENTINI, *Scienza del diritto e scienza della società nella Sicilia dell'Ottocento*, cit., p. 270, nota 31 — « siglava l'Introduzione a Il Codice civile italiano e la scienza... con la data del 1° gennaio 1881, mentre la prolusione romana del Cimbali era del 25 gennaio », sottolineando come la sua opera « fosse il punto d'arrivo di anni di incubazione e di preparazione ».

legalistico-formale del diritto, l'altra incline ad accentuare la dimensione sociale, economica e storica del fenomeno giuridico ⁽³¹⁾. Il suo pensiero riflette perciò la complessità di un'età di transizione, i compromessi e le tensioni di un'epoca attraversata da concorrenti tendenze, con i prevedibili eccessi, le comprensibili ingenuità e gli inevitabili paradossi di un movimento alternativo di rottura ⁽³²⁾.

Già nelle prime opere, risalenti al 1881, il quadro culturale di riferimento assume una fisionomia ben definita, nella quale spiccano le effigi di Vico, Malthus, Mill, Romagnosi, Comte, Darwin, Spencer, Ahrens, Lerminier e Schäffle, tenuti insieme da una catena di concetti come l'evoluzionismo, la mobilità, la proporzione, la progressività, il dinamismo, la storicità, il determinismo ⁽³³⁾. Ne deriva un percorso di pensiero basato sulla convinzione che a determinare la vita e lo sviluppo del cosmo, tanto nel mondo fisico ed organico, quanto in quello morale e sociale, sia « la legge di evoluzione », partecipe delle leggi della biologia, dell'antropologia, dell'etnografia, della statistica, della storia, ma soprattutto della sociologia, vera « scienza madre », « scienza nuova, prodotto della seconda metà del secolo XIX », all'ombra della quale va ricondotto anche il diritto, nient'altro che la vita, la « potenza dinamica » del mondo, l'« anima dell'umanità » ⁽³⁴⁾.

Fin dall'inizio, così, emergono, ad uno stato più che embrionale, le linee di un pensiero complesso, al fulcro del quale sta l'idea del diritto come prodotto sociale, la sua natura di fenomeno scientifico determinato dalla storia e dalla biologia, di « organamento » vivente della coscienza del popolo. I risultati raggiunti nel campo delle scienze naturali diventavano un passaggio obbligato tanto per

⁽³¹⁾ Sulla breve vita (1894-1896) della *Rivista di sociologia* cfr. A. PUSCEDDU, *La sociologia positivista in Italia (1880-1920)*, Roma, Bulzoni, 1989, pp. 75-97.

⁽³²⁾ Cfr. P. GROSSI, "La scienza del diritto privato", cit., pp. 24-28.

⁽³³⁾ Per una bibliografia delle opere di Vadalà-Papale: P. FIORENTINI, *Scienza del diritto e scienza della società nella Sicilia dell'Ottocento*, cit., pp. 310-315; M. SBRICCOLI, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », III-IV, 1974-75, *Il "Socialismo giuridico". Ipotesi e letture*, vol. II, pp. 995-997; P. UNGARI, *In memoria del socialismo giuridico*, in « Politica del diritto », I, 1970, parte II, *Crisi e tramonto del movimento*, p. 399.

⁽³⁴⁾ Così già nella prima pubblicazione di G. VADALÀ-PAPALE, *Morale e diritto nella vita*, Napoli, De Angelis, 1881, pp. 9 e 129.

impadronirsi delle leggi che disciplinavano il corpo sociale, quanto, e di conseguenza, per ricostruire le dinamiche storico-sociali da cui si svolgeva il fenomeno giuridico, soggetto, al pari di ogni altra forza dinamica, al « *principio evolutivo* »⁽³⁵⁾. Il diritto recuperava « *storicità* », riguadagnava, grazie al principio evolutivo, quella tensione storica che discendeva dal rapporto diretto con i fatti sociali, rinvenendo la sua vera natura, come avrebbe sintetizzato Icilio Vanni (1855-1903), « nella evolubilità storica »⁽³⁶⁾.

Conformemente a queste premesse, Vadalà-Papale, nel presupposto di una perfetta equiparabilità tra processi biologici, fenomeni sociali e dinamiche psichiche, sottoponeva « il fenomeno della vita sociale » alle stesse leggi, le stesse metamorfosi, gli stessi cambiamenti, le stesse energie e le stesse evoluzioni del fenomeno fisico. La società, come rappresentato da Krause (1781-1832) e da Ahrens (1808-1874), era concepita come « un organismo », « una gradazione più elevata delle società organiche e delle società animali », che soggiace alla stessa « legge meccanica » che « agita il mondo fisico, la *legge del movimento* », ed è retta da forze che, al pari di quelle « fisico-dinamiche », sono « insieme *centripete* e *centrifughe*, *organi-*

⁽³⁵⁾ Ivi, p. 124. Si vedano, fra le tante, le considerazioni di P. COGLIOLO, *Saggi sopra l'evoluzione del diritto privato*, Torino, Bocca, 1885, specialmente pp. 25-28, sulla « reale e storica evoluzione degli istituti giuridici », e di G. D'AGUANO, *La genesi e l'evoluzione del diritto civile secondo le risultanze delle scienze antropologiche e storico-sociali con applicazioni pratiche al Codice vigente*, Torino, Bocca, 1890, pp. 118-140, sul « diritto attraverso l'evoluzione storica ».

⁽³⁶⁾ I. VANNI, *Il problema della filosofia del diritto nella filosofia, nella scienza e nella vita ai tempi nostri*, Verona, Tedeschi, 1890, p. 50. Non a caso, nella recensione al citato volume di Vanni e a quello dello stesso autore dal titolo *Gli studii di Henry Sumner Maine e le dottrine del diritto*, Verona, 1892, in « Archivio giuridico », XLIX, 1892, pp. 475-480, Vadalà-Papale elogiava la scelta di ricollegare il diritto alla vita, di rifarsi alla Scuola storica, concependo il diritto come fatto storico-sociale e ravvisando lo scopo della filosofia del diritto nello studio e nel coordinamento dei fatti giuridici. Sull'« eclettismo » teorico di Vanni e sulla convergenza in quegli anni fra « postulati della scuola storica giuridica » e « dottrine sociologiche positive » cfr. G. D'AMELIO, *Positivismo, storicismo, materialismo storico in Icilio Vanni*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », III-IV, 1974-75, *Il "Socialismo giuridico"*, cit., vol. I, pp. 431-455. Sul rapporto, valorizzato dalla scienza giuridica italiana dell'ultimo ventennio dell'Ottocento, tra positivismo, evolucionismo e storicismo, F. TESSITORE, *Crisi e trasformazioni dello Stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra Otto e Novecento*, Napoli, Morano, 1963, pp. 102-114.

che ed evolutive » (37). Fra i primi, se non il primo, a parlare di « darwinismo sociale », Vadalà-Papale concepiva quindi la società come « un organismo, soggetto alle leggi medesime che reggono ogni altro organismo della Natura » (38). Il suo sviluppo era paragonabile a quello di un organismo naturale, di un « corpo organico », formato da molteplici « agglomerazioni sociali », da « unioni più estese e più strette con strutture più complesse » (39).

La lezione di Darwin era pervasivamente recepita: evocati anche Malthus, Comte, Spencer e Schäffle, Vadalà-Papale sposava infatti l'idea che l'evoluzione sociale fosse determinata dalle leggi naturali, fra le quali, giusta l'insegnamento darwiniano, la lotta per l'esistenza, la selezione naturale e artificiale, la legge di adattamento e la legge di eredità, tutte e quattro riconducibili « alla legge di evoluzione degli organismi, che è la legge-madre regolatrice il fenomeno della variazione della specie » (40). Se la società era un organismo, che, al pari di ogni altro organismo vivente, soggiaceva alle leggi invariabili ed « intime » della natura, attraverso la socio-

(37) G. VADALÀ-PAPALE, *Darwinismo naturale e darwinismo sociale. Schizzi di scienza sociale*, Roma-Torino-Firenze, Loescher, 1883, pp. 81-84. Si vedano le favorevoli recensioni di B. BRUGI, in « Archivio giuridico », XXXI, 1883, pp. 339-341, che parlava addirittura di « geniale tentativo di porre in luce il parallelismo intercedente tra gli organismi fisiologici e l'organismo sociale » e di « uno dei migliori lavori di scienza sociale pubblicati fra noi », e di P. DELOGU, in « Il Circolo giuridico », XIV, 1883, I, pp. 277-283, nonché quella, per la verità più critica, di E. FERRI, in « Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali », I, 1883, pp. 289-290. Cfr., con la medesima impostazione teorica, G. VADALÀ-PAPALE, *Gli ospedali e il Darwinismo. Studi sociologici*, Roma, Forzani, 1884, con recensione di P. COGLIOLO, in « Archivio Giuridico », XXXIII, 1884, p. 423.

(38) G. VADALÀ-PAPALE, *La filosofia del diritto a base sociologica*, in « Il Circolo giuridico », XVI, 1885, I, p. 165. Si vedano le considerazioni che, l'anno successivo alla pubblicazione di *Darwinismo naturale e darwinismo sociale*, svolgeva G. TARDE, *Darwinisme naturel et darwinisme social*, in « Revue philosophique de la France et de l'étranger », XVII, 1884, I, pp. 607-637, sulla locuzione adoperata da Vadalà-Papale e sulle analogie tra mondo inorganico, vivente e sociale.

(39) G. VADALÀ-PAPALE, *D'una scienza delle legislazioni comparate nei rapporti sociologico, storico, legislativo e politico*, in « Il Circolo giuridico », XIII, 1882, I, p. 206.

(40) ID., *Darwinismo naturale e darwinismo sociale*, cit., pp. 265-285 e specialmente 281-281. Cfr. anche G. VADALÀ-PAPALE, *Malthus, Darwin, Spencer, Schäffle intorno al problema della popolazione*, in « Antologia giuridica », I, 1886-1887, pp. 683-704.

logia, vera e propria « *Filosofia dei fatti sociali* », sarebbe stato possibile indagare « le leggi del fenomeno sociale », osservando, spiegando e ricostruendo « *tutto il processo della vita sociale* », determinato da « cause fisiche, cause termiche, cause etnografiche, cause psicologiche, politiche, accidentali » (41). Studiare il corpo sociale significava ricostruire le leggi che ne regolavano lo sviluppo, a loro volta modellate sulle leggi che scandivano lo sviluppo biologico della natura.

3. *Ripensare i Codici superando individualismo e semplicità.*

Trasferiti sul piano del diritto, il darwinismo e l'evoluzionismo imprimevano al fenomeno giuridico una tensione dinamica che imponeva di rifondare il metodo, di ridisegnare il quadro delle fonti, di ripensare lo statuto epistemologico del giurista, di rinnovare i contenuti del diritto privato (42). Alla continua evoluzione della società, parallela come si è visto a quella della natura, corrispondeva il continuo adattamento del diritto, che viveva « nel popolo, nella coscienza sociale, allo stato dinamico » e che in quanto creato dalla « coscienza giuridica sociale » avrebbe dovuto riflettere ogni trasformazione dei fatti economici e sociali (43). Il Codice civile del 1865, ancora imperniato sulla proprietà fondiaria, sulla ricchezza immobiliare e su un'economia agraria, risultava superato, "macchiato", secondo le celebri pagine di Pellegrino Rossi, dalla « lacuna tra il nostro Diritto privato e il nostro stato economico » (44), compro-

(41) ID., *La filosofia del diritto a base sociologica*, cit., pp. 166-168.

(42) A proposito dell'influenza dell'indirizzo sociologico sugli studi giuridici cfr. le osservazioni di R. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Torino, Giappichelli, 1963², pp. 288-294 e 485-499, che rilevava « l'apporto fecondo che esso diede ad un ampliamento dell'orizzonte degli studi di storia giuridica, sia sviluppando gli studi comparativi fra diritti diversi, sia introducendo una più vasta considerazione dei nessi che uniscono solidalmente e funzionalmente la fenomenologia giuridica agli altri aspetti della vita sociale » (p. 291).

(43) G. VADALÀ-PAPALE, *L'ordinamento della legge positiva nella società*, in « *Antologia giuridica* », VII, 1893, pp. 137-173 e 201-217, poi Catania, Pansini, 1893, specialmente pp. 3-4.

(44) ID., *Necessità della codificazione dell'economia politica per la costituzione del codice privato-sociale*, in « *La scuola positiva* », I, 1891, 4, p. 170 e prima pp. 154-155, ma

messo dall'individualismo astratto dell'ideario illuministico e dall'egualitarismo formalistico dell'orizzonte napoleonico ⁽⁴⁵⁾.

L'osservazione della realtà economico-sociale, infatti, denunciava una serie di cambiamenti, tali e tanti da rendere falsante ogni rappresentazione della realtà in termini di spazio omogeneo di individui liberi, eguali, proprietari. Il miraggio di una società uniforme, semplice e astratta, svaniva, in un'Europa attraversata dalle profonde trasformazioni generate dal capitalismo, dinanzi ad una realtà di classi, parti e collettività, combinazioni atipiche di beni e forme negoziali trasversali, nella quale proliferavano istituzioni e consorzi, imprese e sindacati, aziende e universalità di beni, « *associazioni e corporazioni* », « società cooperative e di mutuo soccorso » ⁽⁴⁶⁾. La società era un organismo vivente, un'organizzazione complessa, composta da gruppi e da associazioni, da « cellule sociali » e da « tessuti connettivi », ma soprattutto da unioni di persone e di cose scaturite dalla « tendenza all'associazione del capitale e del lavoro, alla compartecipazione dei frutti della terra da parte del proprietario e dell'agricoltore », giusta un processo che avrebbe portato « l'individualismo... a scomparire per cedere il posto alle *istituzioni sociali* » ⁽⁴⁷⁾.

l'usuale richiamo a Pellegrino Rossi, che aveva segnalato i « tanti difetti e vuoti di quel Codice » e il « suo non troppo ammirevole organismo », è già in G. VADALÀ-PAPALE, *Il Codice civile italiano e la scienza*, Napoli, Morano, 1881, pp. 11-13.

⁽⁴⁵⁾ G. CAZZETTA, *Critiche sociali al Codice*, cit.

⁽⁴⁶⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Per un Codice privato-sociale*, in « Lo Spedalieri », I, 1891, pp. 59-60.

⁽⁴⁷⁾ ID., *Darwinismo naturale e darwinismo sociale*, cit., pp. 329 e 393. Era in virtù di questo parallelismo tra organismo animale e organismo sociale, largamente presente nella civilistica neoterica, che si respingeva pertanto ogni approccio individualistico: proprio come nell'« organismo animale » — avrebbe argomentato G. D'AGUANO, *La genesi e l'evoluzione del diritto civile*, cit., pp. 157-158 — « la persona singola diviene tanto più insufficiente nell'organismo sociale, non collegandosi ad altri individui, quanto più l'organismo sociale è complesso »; diventava « indispensabile » la formazione di « molteplici associazioni proponenti scopi industriali, scientifici, letterari, commerciali, di beneficenza, di mutuo soccorso », entrando nelle quali « l'individuo » avrebbe acquistato « nuova forza per lottare nelle battaglie della vita », mentre « coi principii puri dell'individualismo, col *selfgovernment* a cui pare informato il nostro codice », si sarebbe caduti « inevitabilmente nel dominio della forza »; ed E. CIMBALI, *La funzione sociale dei contratti e la causa giuridica della loro forza obbligatoria*, in « Archivio giuridico », 1884,

Non più uno spazio sociale popolato da atomi indipendenti, ma « un corpo in sé indivisibile, le cui particelle sgregate funzionano secondo una legge generale che è legge del corpo sociale, regolatrice del movimento delle forze tutte e degli enti che, aggregazione di persone o di beni per dati scopi, affermano e proteggono la personalità umana nella vita sociale, ed elaborano il campo di sviluppo dell'umana attività » (48). Non più un universo economico monopolizzato dalle relazioni semplici ed unilineari della proprietà e dello scambio, ma un tessuto complesso, intersecato trasversalmente da composite organizzazioni di beni e di persone, conformemente ad un « individuo che si riflette in una miriade di associazioni, in complessi ordinamenti di beni, di funzioni, di complicazioni contrattuali » (49).

L'individuo astratto, stilizzato e indifferenziato della codificazione borghese si sgretolava per l'urto del sociale, frammentandosi ed « incarnandosi », come avrebbe detto Vadalà-Papale, in una molteplicità indefinita di soggettività concrete e caratterizzate, diseguali e differenziate, individuali o complesse, personali o patrimo-

poi in *Id.*, *Studi di diritto civile*, cit., pp. 33-35 e 49: « quel che accade... nella vita dell'organismo animale, si compie... nella vita più complessa dell'organismo sociale », nel quale « l'individuo umano, entrando nella composizione di un organismo più complicato e più vasto, perde gradatamente la sua incoerenza ed indipendenza originaria, per acquistare uno stato di maggiore coerenza e dipendenza nel rapporto cogli altri individui »: un'inter-dipendenza dagli altri, un « alternarsi continuo di rapporti tra gli uomini », un susseguirsi di relazioni, contatti e rapporti che « forma come un vasto tessuto connettivo, onde tutti gli uomini si trovano in uno stato di correlazione perenne fra di loro ». L'individuo era « semplice elemento » e « cellula rudimentale di più vasto e complesso aggregato, l'organismo della società ».

(48) G. VADALÀ-PAPALE, *La filosofia del diritto a base sociologica*, cit., p. 165. La “sociologica” considerazione, di stampo durkheimiano, in base alla quale « l'individuo... è insufficiente a sé stesso », non poteva che sollecitare, a giudizio di G. VADALÀ-PAPALE, *Morale e diritto nella vita*, cit., pp. 42 e 59, una reazione contro « l'atomismo ».

(49) *Id.*, *Diritto privato e Codice privato-sociale*, in « La scienza del diritto privato », I, 1893, p. 24. Dalla registrazione di questa realtà socio-economica complessa — come si è cercato di ricostruire in F. MAZZARELLA, *La scoperta di un paradigma complesso. L'« Unternebmén » nel diritto commerciale e nella dottrina austro-tedesca del primo Novecento*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXXIX, 2010, pp. 299-386 — avrebbe tratto impulso il processo di definizione della nozione giuridica di impresa.

niali ⁽⁵⁰⁾: impiegati e contadini, lavoratori autonomi e artigiani, operai e commercianti, donne e minori, proprietari e conduttori, soci e concorrenti, competitori e consorziati, ma anche fabbriche e opificii, imprese e mutue assicuratrici, aziende e consorzi ⁽⁵¹⁾.

Il Codice civile, in questo scenario in divenire, avrebbe dovuto rifondarsi « in tutta la sua tessitura e nel suo spirito informatore », perché poco o punto coerente con la moderna vita sociale, « assai complessa in tutti i suoi movimenti e nelle svariate organizzazioni » ⁽⁵²⁾. Un codice avrebbe dovuto « incarnare lo sviluppo *reale* e *storico* dell'uomo in tutti i suoi rapporti sociali », avrebbe dovuto essere « in ogni tempo l'espressione della sua epoca », non « una formula matematica, assoluta, immutabile », ma « il prodotto della storia e della civiltà » ⁽⁵³⁾. Ancor più in generale, anzi, era l'intero diritto civile a dover essere ridisegnato, partendo dall'osservazione

⁽⁵⁰⁾ « Per avere avuto di vista solo l'uomo astratto, difetto dei legislatori filosofi » — osservava G. SALVIOLI, *I difetti sociali del Codice civile in relazione alle classi non abbienti ed operaie*, Discorso letto nella solenne inaugurazione degli studi il giorno 9 novembre 1890, in « Annuario della R. Università degli Studi di Palermo », 1890-91, p. 17 — « si è perduto l'uomo reale nelle sue svariatissime situazioni ».

⁽⁵¹⁾ Una società di gruppi — come negli stessi anni osservava E. GIANTURCO, *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, 1891, poi in Id., *Opere giuridiche*, vol. II, Roma, Libreria dello Stato, 1947, pp. 262-269 — di individui economicamente « disuguali »: « usurai » e « popolani », « proprietari » e « contadini », « imprenditori » e « operai ».

⁽⁵²⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *La nuova tendenza del diritto civile in Italia*, in « Rivista di Giureprudenza di Trani », VIII, 1883, poi Trani, Giovinazzo, 1883, p. 4.

⁽⁵³⁾ Id., *Il Codice civile italiano e la scienza*, cit., p. 26. Così — aveva già sostenuto I. VANNI, *I progressi della legislazione civile in Italia dopo la Rivoluzione*, Discorso letto nella libera Università di Perugia nel giugno del 1878, in Id., *Saggi di filosofia sociale e giuridica*, a cura di G. Marabelli, Bologna, Zanichelli, 1906, pp. 161-162 — si sarebbero scongiurate le legittime preoccupazioni di Savigny: il Codice avrebbe dovuto interpretare la « coscienza popolare e dirigerla, ritrarre la vita nazionale nelle sue forme, nelle sue tendenze, nei suoi bisogni, nelle sue condizioni intellettuali, morali ed economiche, e promuovere ad un tempo l'ulteriore sviluppo, conservare l'eredità del passato nel suo lato vivo e sostanziale consertandola ai bisogni del presente, preparandola ai progressi dell'avvenire »; il Codice, soggetto come ogni altro ente alla « gran legge dell'evoluzione », non avrebbe « immobilizzato il nostro diritto », né avrebbe « compresso la incessante attività dello spirito nazionale », ma avrebbe « aperto l'adito a tutti i progressi che i voti della scienza, i suggerimenti della giurisprudenza, i bisogni sociali verranno additando; di guisa che in luogo di essere, come altri legislatori hanno preteso, un domma immutabile e chiuso, sarà il punto di partenza e la fonte dei progressi futuri ».

dei fatti sociali e dalla considerazione del diritto come fenomeno sociale, al fine di seguire ed assecondare uno sviluppo che, « coe-rentemente alla ripetizione delle leggi naturali scoperte dal genio del Darwin », si improntava a statuti organizzativi ed istituzionali complessi ⁽⁵⁴⁾.

Non si trattava, dunque, « di completare qualche articolo » o « di cangiare la disposizione di qualche rubrica », ma di uscire dall'equivoco di un Codice civile eterno e perfetto, capace una volta per tutte di disvelare lo sviluppo sociale ⁽⁵⁵⁾. Si trattava di registrare e armonizzare i nuovi equilibri sociali dell'organizzazione industriale secondo « la nuova tendenza del diritto civile », sintesi perfetta di due tendenze complementari ⁽⁵⁶⁾: la prima, definita « positiva », imponeva di applicare al diritto civile, considerato una scienza fondata su dati reali, sociali e naturali, il metodo positivo, sì da « organarlo » in un tessuto scientifico interdisciplinare, soggetto agli

⁽⁵⁴⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *La nuova tendenza*, cit., p. 5. In questo modo — come confermava G. D'AGUANNO, *La genesi e l'evoluzione del diritto civile*, cit., p. 19 — « verrà a farsi manifesto anzitutto l'errore del nostro Codice di porre l'individuo come centro di tutti i diritti; e tutti i rapporti d'ordine pubblico e privato e tutti i vari istituti giuridici guardare esclusivamente sotto il punto di vista dell'utilità che possono rendere all'individuo ».

⁽⁵⁵⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *La nuova tendenza*, cit., p. 4. « Non trattasi più » — avrebbe condiviso C. CAVAGNARI, *Nuovi orizzonti del diritto civile in rapporto colle istituzioni pupillari. Saggio di critica e riforma legislativa*, Milano, Dumolard, 1891, pp. 1-2 — « di rivedere e di riordinare semplicemente, avvertono giustamente gli evoluzionisti, con qualche lieve modificazione di forma e di dettato, gli istituti e le disposizioni esistenti, ma si tratta invece di intraprendere una riforma ed un mutamento profondamente radicale in tutto l'organismo e la struttura del Codice Civile imperante ». Diversa la posizione di B. BRUGI, *La riforma della nostra legislazione civile*, in « Antologia giuridica », III, 1889, pp. 181-208, che dissentendo dalle proposte di Vadalà-Papale, guardando con scetticismo l'allargamento ad un « diritto privato-sociale » e difendendo la tradizione romanistica, riteneva che l'Italia non fosse pronta « ad una totale riforma del Codice » e che si potesse al più procedere, attraverso « leggi speciali », a « quelle riforme del diritto civile che hanno un immediato rapporto con gl'interessi sociali ». Cfr. G. MARINO, *Positivismo e giurisprudenza. Biagio Brugi alla congiunzione di scuola storica e filosofia positiva*, Napoli, Esi, 1986, specialmente pp. 73-111.

⁽⁵⁶⁾ Così, nel 1883, G. VADALÀ-PAPALE, *La nuova tendenza*, cit., anticipando il più celebre intervento di E. CIMALI, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali*, 1885, Torino, Utet, 1895³: cfr. P. GROSSI, « *La scienza del diritto privato* », cit., pp. 35-39.

influssi della biologia, delle scienze naturali, dell'antropologia, della psicologia e soprattutto della sociologia; la seconda, quella « sociale », era volta a cogliere e proporzionare la dimensione organizzativa del corpo sociale, fino ad allora sostanzialmente ignorata dalle moderne codificazioni, tutte rivolte a legiferare la vita dell'individuo, « senza preoccuparsi che l'atomo sociale nel gran corpo sociale va a costituire una serie di tessuti, di organi, di funzioni, che costituiscono l'intero organismo e svolgono la vita sotto altri grandi ambienti » (57).

Due tendenze tutt'altro che incompatibili, anzi l'una causa dell'altra, l'una da coordinare ed armonizzare con l'altra, in maniera tale da far « perdere al Codice quel rigore astratto, metafisico che regola le attuali istituzioni, e che le rende estranee ai reali rapporti della vita in tutte le loro combinazioni, spingendolo ad attuare quel nuovo organamento che, distribuendo meglio i diritti dei privati, assicurerà evolutivamente la consecuzione dei diversi fini sociali » (58). Stava in questa sfida « tutta la missione della nuova epoca »: nel rinnovare gli studi di diritto civile, che si erano fino ad allora « limitati alla sfera dei fatti individuali, puramente atomistici, senza riguardo al necessario organamento sociale delle diverse istituzioni », « nel legiferare organicamente questi rapporti civili », nel predisporre « un *Codice* più rispondente ai bisogni della nuova era » (59).

Solo così, ripensando la società in termini complessi e regolando gli istituti giuridici in ragione della loro funzione sociale, del loro essere incardinati in un organismo nel quale le singole parti erano in relazione reciproca e in accordo col tutto, avrebbe potuto raggiungersi quel traguardo ambizioso ed improrogabile che stava nell'emanazione di un Codice civile di nuova concezione: un « Codice Sociale-Civile », un « *Codice privato-sociale* » in grado di registrare le nuove istanze e le « nuove esigenze sociali », la più fedele manifestazione « dei nuovi tempi, la resultanza dei nuovi bisogni delle classi e degli individui associati » (60), il nuovo epicentro di un

(57) G. VADALÀ-PAPALE, *La nuova tendenza*, cit., p. 17.

(58) Ivi, p. 19.

(59) Ivi, p. 6.

(60) Ivi, pp. 14-19.

diritto privato, come proposto anche da Cimbali e Gianturco, da Vanni e Salvioli (1857-1928), che, sostituendo « lo spirito della socialità » allo « spirito dell'individualismo », disciplinasse finalmente l'individuo « non dal lato atomistico, ma in rapporto al tutto che gli dà la vita, l'educazione, l'intelligenza, la condotta, la cultura, lo sviluppo di se stesso » (61).

Solo così, ancora, avrebbero preso forma codici che, rivolti finalmente agli àmbiti sensibili della società industriale, avrebbero consentito di spostare il baricentro del diritto privato dalla terra all'industria, dalla proprietà fondiaria alla proprietà mobiliare, dall'individuo ai gruppi, dalla vendita all'assicurazione, dalla locazione al contratto di lavoro: un « Codice industriale », interamente dedicato al lavoro, al capitale, al credito, al prodotto, alle fabbriche, agli opificii e alla proprietà industriale (62), e un « Codice rurale », votato a raccogliere le novità e le trasformazioni che la rivoluzione industriale andava introducendo in tema di rapporti agrari (63).

4. *Per una scienza della legislazione: la legge come manifestazione positiva della « coscienza giuridico-sociale ».*

La concezione del diritto come fenomeno sociale, prodotto di una forza in perenne trasformazione, rendeva però inevitabile ripensare su più larga scala il quadro delle fonti del diritto, perché nessun codice, per quanto attuale, moderno e aggiornato, avrebbe potuto riflettere i mutevoli equilibri del corpo sociale. L'obiettivo di un diritto positivo in evoluzione, capace di registrare tempestivamente i passaggi evolutivi dell'organismo sociale e di armonizzare progressivamente le scosse di assestamento provocate dai nuovi equilibri,

(61) G. VADALÀ-PAPALE, *Diritto privato e Codice privato-sociale*, cit., pp. 7-39, ma anche *Per un Codice privato-sociale*, cit., pp. 50-83, e *Necessità della codificazione dell'economia politica*, cit., pp. 152-170.

(62) G. VADALÀ-PAPALE, *Il Codice civile italiano e la scienza*, cit., pp. 90-98. Cfr. P. GROSSI, « *La scienza del diritto privato* », cit., p. 27, nota 47. In quest'ottica C. CAVAGNARI e G. TRONCONE, *Codice del commercio, dell'industria e del lavoro*, Milano, Sonzogno, 1899, avrebbero intrapreso un lavoro di tipo « codificatorio », spiegando, nell'*Avvertenza*, che scopo della pubblicazione voleva essere la « comprensione dei bisogni vivi e generali del nostro ambiente economico e giuridico che vi si associa ».

(63) G. VADALÀ-PAPALE, *Per un Codice privato-sociale*, cit., p. 57.

candidava le « leggi civili speciali » a fonti irrinunciabili del diritto della società industriale (64).

A questo proposito, Vadalà-Papale propugnava un programma di scienza legislativa che, chiaramente suggestionato dall'origine storico-sociale del diritto, lo portava ad agganciare il diritto positivo ad una necessaria razionalità, derivante dalla sua corrispondenza al progredire storico della società (65). Riannodati i fili storici di una filosofia politica vincolata dall'esistenza di una legge superiore, a tal fine rievocando, variamente sparsi nell'articolata produzione di saggi e libelli, la « teoria sociale » di Aristotele, il predominio della virtù nella Repubblica di Platone, la ragione naturale di Cicerone (66), il principio di giustizia nella dottrina di S. Agostino, il fondamento razionale della filosofia tomistica (67), l'elemento sociale di Dante e Marsilio da Padova (68), la concezione psicologico-giuridica della filosofia della storia di Vico (69), la « costituzione essenziale di ragione della società » di Romagnosi e lo spirito popolare dello storicismo savigniano (70), Vadalà-Papale rilanciava l'idea di un governo ordinato al bene comune in quanto teso all'attuazione nel

(64) C. CAVAGNARI, *Leggi civili speciali*, in « La scienza del diritto privato », I, 1893, pp. 93-116, 229-235 e 275-283, e C. GHIGI, *Appunti ed osservazioni sul diritto civile extravagante*, in « Giurisprudenza italiana », XLII, 1890, IV, cc. 124-156. Cfr. P. GROSSI, « La scienza del diritto privato », cit., pp. 153-161.

(65) Sul « programma » di Vadalà-Papale si soffermavano, nelle loro recensioni, G. SALVIOLI, in « Il Circolo giuridico », XXVI, 1895, I, pp. 69-70, e G. D'AGUANNO, in « Rivista di storia e filosofia del diritto », II, 1899, p. 191.

(66) G. VADALÀ-PAPALE, *Le leggi nella dottrina di Platone, Aristotele, Cicerone*, Catania, Pansini, 1894.

(67) ID., *Le leggi nella dottrina di S. Agostino e S. Tommaso*, Catania, Galàtola, 1894.

(68) Entrambi elogiati per aver affrancato la dottrina giuridico-sociale dagli elementi teologico-religiosi voluti da S. Agostino e da S. Tommaso e per aver quindi individuato nello Stato un ente al servizio del popolo e nel diritto lo strumento « per l'organamento del popolo ai fini del bene sociale »: G. VADALÀ-PAPALE, *Le leggi nella dottrina di Dante Alighieri e di Marsilio da Padova*, Torino, Bocca, 1898, p. 37.

(69) G. VADALÀ-PAPALE, *Dati psicologici nella dottrina giuridica e sociale di G.B. Vico*, Roma, Bocca, 1889.

(70) ID., *La funzione organica della società e dello stato nella dottrina di G. D. Romagnosi*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », III, 1887, pp. 341-395.

diritto positivo dei princìpi di giustizia via via elaborati dalla coscienza giuridica sociale ⁽⁷¹⁾.

Alla luce di questi precedenti illustri, che tutti affermavano la legge del progredire storico e l'idea del bene comune come fine della legge positiva, Vadalà-Papale elaborava, principalmente ne *L'ordinamento della legge positiva nella società*, una scienza della legislazione incentrata sul principio della necessaria corrispondenza fra leggi positive e norme di ragione, che erano tali in quanto conformi alla coscienza giuridica sociale ⁽⁷²⁾. Il diritto era « una forza vivente dentro il Corpo sociale », « una delle forze sociali dell'organismo, che integrando tutti gli elementi della vita sociale, ne afforza lo sviluppo, or aiutando, or moderando la loro espansione per ottenere l'armonia di tutti i rapporti sociali » ⁽⁷³⁾; il diritto era « fluido nerveo dell'organismo », « prodotto sociale » ⁽⁷⁴⁾, « prodotto dell'energia psichica dello spirito di un dato popolo, che riverbera tutte le vicissitudini di razze, di clima, di avvenimenti, di tradizioni, tutte le manifestazioni della vita sociale » ⁽⁷⁵⁾; non era « manifestazione estrinseca dei bisogni del corpo sociale », ma « forza organica incorporata alle molecole dell'organismo », « sentimento dell'organismo stesso che si estrinseca e si incarna alle istituzioni tutte, che le plasma, le incorpora alla vita, le elabora, le rende attive, le

⁽⁷¹⁾ Sul tentativo di individuare le origini di una concezione storicistica del diritto G. SOLARI, *Filosofia del diritto privato*, vol. II, *Storicismo e diritto privato*, 1940, rist. Torino, Giappichelli, 1971. Ma sull'«ontologico» collegamento tra fenomeno giuridico e dimensione storica sia consentito rinviare a quanto da ultimo si è osservato in F. MAZZARELLA, *Fatto e diritto. Tradizione e progetto. « Territori di confine »*, in « Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo », LIV, 2010-2011, pp. 183-201.

⁽⁷²⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *L'ordinamento della legge positiva nella società*, cit.

⁽⁷³⁾ Ivi, pp. 2-11.

⁽⁷⁴⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *La filosofia del diritto a base sociologica*, cit., p. 176. Sull'immagine dello « stato fluido » del diritto si rinvia a F. MAZZARELLA, *Un diritto « allo stato fluido »*. Note storico-giuridiche su *aequitas* e *ragionevolezza*, in « Giornale di Storia costituzionale », 11, 1/2006, pp. 121-144, e « *Stato fluido* » del diritto e *ragionevolezza fra età moderna ed età contemporanea*, in *La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico*, Atti del Convegno di Studi, Roma «La Sapienza», 2-4 ottobre 2006, Roma 2007, vol. II, pp. 359-377.

⁽⁷⁵⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Dati psicologici nella dottrina giuridica e sociale di G.B. Vico*, cit., p. 23.

personifica, le afferma, le varia col variare dell'*ambiente sociale* » (76); il diritto viveva « nel popolo, nella coscienza sociale, allo stato dinamico » (77); la sua « forza sociale » viveva « nell'insieme, costituendo la *coscienza giuridico-sociale* » (78).

Era questa coscienza, come Vadalà-Papale fin nei primi scritti aveva sottolineato, a sprigionare, giorno dopo giorno, un diritto che incarnava « la sua forza vitale », « l'anima del suo movimento », « la causa della sua autonomia nella Storia », il « sentimento di tutto il popolo », la « forza sociale che si svolge nell'ambiente esterno » (79). A condizione, evidentemente, che un tale diritto non fosse lasciato ad uno stato grezzo, indeterminato e naturale, ma fosse elaborato in forme positive fedelmente rispettose dell'evoluzione storica, sociale e naturale. Affinché potesse affermarsi nella vita, in altri termini, il diritto avrebbe dovuto assumere una « *forma positiva*, che segni da un canto la sfera di azione delle singole attività, i diritti e i doveri verso gli altri, il limite al di là del quale si cadrebbe nella *negazione del diritto*, e dall'altro determini coattivamente le diverse volontà individuali ad uniformarsi per la consecuzione del bene sociale. Il Diritto assume questa *forma positiva* nella vita sociale, o senza la cosciente decisione della volontà collettiva del popolo, o dietro cosciente decisione. La prima forma appellasi *consuetudine* — l'altra *legge* » (80).

(76) ID., *La filosofia del diritto a base sociologica*, cit., p. 176.

(77) ID., *L'ordinamento della legge positiva nella società*, cit., pp. 2-4. La familiarità con lo storicismo savigniano sembra qui pari a quella di G. SALVIOLI, *Il metodo storico nello studio del diritto civile italiano*, Prolusione al corso di storia del diritto nell'Università di Palermo, in « Il Circolo giuridico », XVI, 1884, pp. 83-105.

(78) G. VADALÀ-PAPALE, *L'ordinamento della legge positiva nella società*, cit., pp. 2-4.

(79) ID., *D'una scienza delle legislazioni comparate*, cit., p. 207.

(80) ID., *L'ordinamento della legge positiva nella società*, cit., pp. 13-14. Non molto diverse erano state le precedenti riflessioni, di dichiarata ascendenza savigniana, di I. VANNI, *Della consuetudine nei suoi rapporti col diritto e colla legislazione*, dissertazione letta nell'Università di Perugia nell'anno accademico 1875-76 e pubblicata su iniziativa della Facoltà di Giurisprudenza, 1877, in ID., *Saggi di filosofia sociale e giuridica*, cit., pp. 1-127: « la legge non è che il riconoscimento autorevole, la sanzione del diritto nato dalla coscienza popolare, estrinsecatosi colle consuetudini, radicato nei costumi » e i « grandi legislatori... non fecero che descrivere fatti già esistenti, interpretare e ritrarre la vita nazionale che già s'era sviluppata » (pp. 16 e 18-19).

Per produrre i suoi effetti, per acquistare forza cogente e prescrittiva, il diritto avrebbe dunque dovuto uscire dal suo stato di indeterminazione: occorreva «una determinazione positiva della coscienza giuridica sociale — ed ecco la *legge positiva*, che non è cosa diversa del diritto, che incarna il diritto in tutte le esplicazioni della vita, in mezzo ai fini sociali che deve regolare»⁽⁸¹⁾. Scopo dello Stato era solo quello di formulare il diritto in leggi «per regolare i diritti e gli obblighi degli individui consociati e dei diversi enti negli adattamenti e sviluppi diversi della loro attività», così da «condurli al conseguimento dei fini sociali»⁽⁸²⁾. La sua legislazione, pertanto, «per avere un contenuto conforme natura», avrebbe dovuto essere «il prodotto della più generale azione e reazione reciproca dei singoli e degli elementi del corpo sociale»⁽⁸³⁾. La legge positiva avrebbe dovuto essere espressione dell'organismo sociale, del corpo vivente del popolo, della comunità storica. «Il contenuto del diritto non» sarebbe scaturito dall'autorità dello Stato; soltanto sarebbe stato, «dall'autorità dello Stato», «formulato, sanzionato e protetto»⁽⁸⁴⁾.

La legislazione — fin dal 1881 aveva sostenuto Vadalà-Papale — avrebbe quindi dovuto muoversi «come la vita, come la scienza, come noi», essere «regolatrice dello sviluppo dei bisogni sociali»⁽⁸⁵⁾; avrebbe dovuto disciplinare le scuole, le università, le accademie, gli istituti di beneficenza, gli ospedali, gli orfanotrofi, il rapporto di lavoro, gli infortuni sul lavoro, le Casse di soccorso, la

(81) G. VADALÀ-PAPALE, *L'ordinamento della legge positiva nella società*, cit., pp. 5-6.

(82) Ivi, p. 9.

(83) Ivi, p. 20. Anche per questo, dovendo la scienza della politica impadronirsi degli «estremi psico-sociali del popolo» — annotava G. VADALÀ-PAPALE, *La scienza della politica nelle università italiane*, in *Scritti in memoria di Angelo Majorana*, vol. I, Catania, Giannotta, 1914, p. 241 — «non si può essere politico, senza essere il Psicologo della società; non si può essere cultore di scienza politica senza essere padrone di questa grande Psicologia, che è maestra di esperienza e di fine agire». Sull'importanza attribuita da Vadalà-Papale all'elemento psicologico si sofferma in particolare P. BENEDEUCE, *Culture dei giuristi e "revisione" orlandiana: le immagini della crisi*, in *I giuristi e la crisi dello Stato liberale fra Otto e Novecento*, a cura di A. Mazzacane, Napoli, Liguori, 1986, pp. 97-98.

(84) G. VADALÀ-PAPALE, *L'ordinamento della legge positiva nella società*, cit., p. 20.

(85) Id., *Il Codice civile italiano e la scienza*, cit., p. 19.

pensione di vecchiaia, il credito ed in genere realizzare « tutti gli scopi della vita sociale »⁽⁸⁶⁾; avrebbe dovuto avere un carattere « dinamico-sociale », affinché « il movimento intellettuale, morale, economico, commerciale, sociale » fosse in essa « permanentemente riflesso » e subire quindi una « continua revisione... sulle diverse materie », al fine di conformarsi « meglio alle esigenze dei tempi e della civiltà »⁽⁸⁷⁾. Certo « anche un arbitrio » avrebbe potuto « divenir legge per opera della forza collettiva dello Stato, ed avere efficacia obbligatoria »; ma non avrebbe potuto « essere questo l'ideale dello Stato in materia legislativa »: le leggi avrebbero dovuto « rispondere a questa meta — devono cioè informarsi al progresso determinato delle masse e allo spirito della popolazione, ed esser il risultato del progrediente ordine di cultura »⁽⁸⁸⁾.

5. *La funzione dei giuristi, « legislatori sperimentali dei singoli fatti individuali »: « tendenza positiva » e nuovo metodo « storico-evolutivo ».*

Da sole, tuttavia, nemmeno le leggi, più flessibili e ramificate dei codici, avrebbero consentito di seguire l'incessante sviluppo dell'organismo sociale, di raccogliere la forza vivente del diritto del popolo, di trasformare tempestivamente in diritto positivo le manifestazioni psicologiche della coscienza giuridica sociale. I cambiamenti innescati dalla società industriale, che ad ogni passo postulava

⁽⁸⁶⁾ ID., *L'ordinamento della legge positiva nella società*, cit., p. 38.

⁽⁸⁷⁾ Ivi, p. 43, ma si veda anche G. VADALÀ-PAPALE, *Il processo dinamico della legge e delle codificazioni nell'organamento sociale*, in « Lo Spedalieri », II, 1892, pp. 363-387.

⁽⁸⁸⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *L'ordinamento della legge positiva nella società*, cit., p. 51. Si ha forse qui, nella necessaria corrispondenza fra legge dello Stato e diritto dell'evoluzione storica della società, una risposta ai dubbi sollevati da V. POCAR, *Riflessioni sul rapporto tra « Socialismo giuridico » e sociologia del diritto*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », III-IV, 1974-75, *Il "Socialismo giuridico"*, cit., vol. I, pp. 145-154, in merito all'idea di Stato proposta dagli esponenti del cosiddetto « Socialismo giuridico ». Va anzi sotto quest'aspetto messo in evidenza, come ha fatto P. BENEDEUCE, *Questione del « metodo » e critica dello « Stato indifferente » nella cultura giuridica italiana di fine Ottocento*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XIII, 1/1983, pp. 57-84, il forte nesso tra proposte metodologiche, istanze riformistiche ed esigenze di una nuova concezione dello Stato.

nuovi equilibri, nuove dinamiche e nuove mentalità, fondandosi su una struttura socio-economica complessa, attraversata da gruppi, interessi, aggregazioni e organizzazioni, stridevano con l'ontologico immobilismo della fonte legislativa, esaltando, al contrario, la funzione adeguatrice dell'interpretazione.

Dottrina e giurisprudenza, in questa prospettiva, assumevano una posizione centrale tra le fonti del diritto, accomunate dal contatto diretto con i fatti economici e sociali, da una vicinanza che faceva dell'interprete un insostituibile organo di sviluppo giuridico. Abbracciare la « nuova tendenza », sotto questo profilo, significava affrontare « la *quistione del metodo* » e rispondere alla « necessità storica e sociale che si formi una *Scienza del Diritto Civile*, la quale non si limiti soltanto a commentare le disposizioni positive, a riordinare in prosa gli svariati versicoli del Codice, a mettere a modo una casistica più o meno minuta, ma abbia inoltre per iscopo di coordinare le istituzioni nel loro passato e nel loro presente, ed additare le grandi linee che ci vengono riflesse dall'indirizzo del movimento sociale contemporaneo »⁽⁸⁹⁾.

La dottrina avrebbe dovuto affrancarsi dai dogmi dell'Esegesi, recuperare il ruolo e la funzione che per primi avevano avuto i giuristi romani, « legislatori sperimentali dei singoli fatti individuali », abbandonare quindi quella « servile » sterilità che a seguito

(89) G. VADALÀ-PAPALE, *La nuova tendenza*, cit., p. 6. La « nuova tendenza » e il nuovo « metodo » avrebbero dovuto vincere le resistenze della civilistica tradizionale, aggrappata al diritto romano e all'Esegesi francese, contraria all'idea che « la interpretazione delle leggi » fosse « *progressiva* », che il « nostro movimento scientifico giuridico » dovesse rendersi indipendente « dalla scuola francese », che l'uso del « diritto romano nello studio e nella pratica del diritto civile vigente » fosse non più attuale, che l'insegnamento universitario del diritto civile avesse ad oggetto non la « spiegazione teorico-pratica del Codice », ma la storia, la società, l'economia, che, infine, in aperta polemica con Vadalà-Papale, la « questione del metodo per lo studio del diritto civile » potesse trovar soluzione « nell'ambiente di una *scuola positivista*, di una *evoluzione darwinistica*, o di certe *nuove tendenze* » (P. MELUCCI, *Metodo e questioni di diritto civile*, Torino, Ute, 1884, specialmente pp. 6, 29-31, 70-83, 94). Qualcuno, come T. CUTURI, *Delle recenti discussioni sul metodo nello studio del diritto civile italiano*, in « Archivio giuridico », XXXIX, 1887, pp. 269-309, dichiarava invece di voler mediare tra le diverse tendenze — esegetica, sistematica, storica, evolutivista — confessando tuttavia di non comprendere « come la teoria dell'evoluzione giovi a rendere più sicura l'interpretazione delle nostre leggi civili » (p. 277).

delle prime codificazioni aveva causato un'« anemia nello stesso sviluppo legislativo », elevarsi infine a scienza, « che non sarà il nudo commento della volontà » del legislatore, ma la « sintesi delle ricerche naturali intorno al fenomeno sociale-privato, la particolarizzazione delle sue funzioni, il vero lato della loro ricostituzione organica, il legame intimo delle une colle altre nelle manifestazioni organiche vitali »⁽⁹⁰⁾.

La giurisprudenza pratica, dal canto suo, avrebbe avuto il compito, nel presupposto che la legge positiva non fosse « un'area santa imm modificabile », di risolvere il caso concreto tenendo in considerazione l'evoluzione del contesto socio-economico, facendo ricorso all'analogia, applicando i giusti principi alle nuove fattispecie prospettate dalla realtà⁽⁹¹⁾. La « *tendenza positiva* » legittimava il magistrato a seguire « le oscillazioni della vita », chiamandolo ad « estendere lo spirito del testo, se questo è insufficiente a regolare dei casi che devono essere decisi sotto l'azione delle nuove spinte sociali »⁽⁹²⁾.

Con queste premesse, Vadalà-Papale suggeriva un « nuovo indirizzo al metodo d'interpretazione », capace di rispondere « alla

⁽⁹⁰⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *La nuova tendenza*, cit., pp. 7-12. Non molto diverse erano le riflessioni di E. CIMBALI, *Lo studio del diritto civile negli Stati moderni*, cit., pp. 3-5, che evocava « l'ombra veneranda dei giureconsulti romani », il loro « sacerdozio », la loro « grandiosa e rinnovatrice » opera di temperamento « del *jus strictum quiritarium* » di fronte all'« azione incessante degli urgenti bisogni e delle mutate condizioni sociali », e di V. SIMONCELLI, *Le presenti difficoltà della scienza del diritto civile*, Discorso letto per l'inaugurazione dell'anno scolastico 1889-1890 nell'Università di Camerino il 17 novembre 1889, in ID., *Scritti giuridici*, raccolti ordinati e curati da D. Simoncelli, vol. I, Roma, Società editrice del « Foro italiano », 1938, pp. 415-441, che vedendo nell'« interpretazione » della legge non « la rivelazione della volontà del legislatore », ma « lo studio della stessa vita sociale », la considerava non solo « rivolta a stabilirne il senso delle parole, a determinare il concetto delle regole, ma a completare la legge, a scoprire quel ch'è latente in essa, o meglio, quel che in essa si rattrova in potenza » (p. 424).

⁽⁹¹⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Dei metodi d'interpretazione giuridica per il novello indirizzo degli studi di diritto privato*, in *Atti del V. Congresso Nazionale Giuridico-Forense*, Palermo, 20-27 aprile 1903, Palermo, Barravecchia, 1904, p. 58.

⁽⁹²⁾ ID., *La nuova tendenza*, cit., pp. 16-17. Sul ruolo della giurisprudenza italiana nella seconda metà dell'Ottocento G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 204-223.

realtà della vita e dei bisogni sociali », valido sia per « lo studioso » che per « il magistrato » ⁽⁹³⁾. Constatata l'insufficienza dell'interpretazione logica ed analogica, protesa al ricamo teorico del dato testuale, ma poco sensibile al mondo reale dei fatti sociali e delle leggi naturali, Vadala-Papale rivendicava per l'Italia un metodo autoctono, diverso da quello messo a punto in Francia da Gény (1861-1959), un metodo « unico », perché sintesi dei diversi indirizzi vigenti ⁽⁹⁴⁾. A differenza del metodo messo a punto dal giurista lorenese, secondo il quale era possibile in via interpretativa elaborare serie di rapporti non disciplinati da leggi vigenti, il metodo italiano avrebbe dovuto ispirarsi al « principio storico evolutivo », in maniera tale da coniugare il momento storico dell'emanazione della legge con il processo dinamico di evoluzione sociale ⁽⁹⁵⁾.

Le condizioni esistenti al momento dell'emanazione di una legge non sarebbero mai state eguali a quelle presenti al giurista e al magistrato al momento dell'interpretazione, né sarebbero state eguali le nuove esigenze nel frattempo sorte, i rapporti via via instaurati, gli equilibri progressivamente maturati. Il nuovo metodo, che

⁽⁹³⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Dei metodi d'interpretazione giuridica*, cit., p. 58.

⁽⁹⁴⁾ Ivi, p. 59. Ancora una volta riecheggiano le parole di E. CIMBALI, *Lo studio del diritto civile negli Stati moderni*, cit., pp. 12-18, il quale, sollevato il problema del « metodo che debba seguirsi ... nella forza di attuazione e di esplicamento che le leggi codificate debbono serbare di fronte al lavoro dell'interprete, si presenti esso sotto la forma dottrinale del professore e dello scrittore, sotto la forma pratica dell'avvocato o sotto quella giudiziale del magistrato », sollecitava i giuristi italiani a ravvivare « le nostre forze » e ad esercitare « virilmente il nostro genio », a « operare » sopra gli istituti di diritto civile, cercando di allontanarsi « egualmente dagli estremi opposti in cui si rompono la dottrina francese e la tedesca » e di trovare così principi « più conformi alla natura di siffatti istituti », più congeniali « all'indole del nostro spirito e delle nostre tradizioni nazionali ». Sull'aspirazione della civilistica italiana ad elaborare un metodo autenticamente nazionale, anche per neutralizzare le aperture « sociali » e le tendenze « giusliberiste », G. CAZZETTA, *Coscienza giuridica nazionale e giurisprudenza pratica nel primo Novecento italiano*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XL, 2011, *Giudici e giuristi*, cit., vol. II, pp. 781-812.

⁽⁹⁵⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Dei metodi d'interpretazione giuridica*, cit., p. 58. Cfr. P. COSTA, *L'interpretazione della legge: François Geny e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XX, 1991, pp. 403-405.

Vadalà-Papale definiva appunto « storico-evolutivo » e che imponeva anche una revisione degli studi universitarii ⁽⁹⁶⁾, avrebbe consentito di inquadrare nella legge tutti i « nuovi rapporti giuridici nascenti dai nuovi fenomeni sociali », di ricondurre « tutto questo diritto invadente che si esplica nella vita sociale nell'ordine della codificazione » ⁽⁹⁷⁾.

A tal fine, Vadalà-Papale proponeva anche l'istituzione di un ufficio di legislazione, composto da giuristi, pratici e magistrati, che, amalgamando gli « studi scientifici » con i « fenomeni sociali », elaborasse un materiale in grado di inquadrare i nuovi rapporti e preparasse così le basi scientifiche delle necessarie riforme legislative ⁽⁹⁸⁾. Grazie ad una costante attività di rilevamento e di studio, resa possibile dall'esperienza, dalla preparazione e dalla logica, l'ufficio di legislazione avrebbe costituito un osservatorio privilegiato della realtà sociale, dal quale tracciare le linee di sviluppo legislativo, ma anche le direttive per un primo inquadramento dei casi non regolati. Il processo legislativo non si sarebbe potuto arrestare, ma nelle more del suo sviluppo, la giurisprudenza, che doveva essere una scienza e non un'arte, logica giuridica e non sinossi, avrebbe provveduto a regolare i nuovi rapporti sociali, « aiutata da un istituto di legislazione, che non è vero potere legislativo, ma organo di preparazione » ⁽⁹⁹⁾.

⁽⁹⁶⁾ Cfr. G. VADALÀ-PAPALE, *Il diritto civile nell'insegnamento universitario*, cit., ma anche *La Giurisprudenza nell'insegnamento e negli studi di diritto civile*, in « Foro Messinese », II, 1882, pp. 3-11, e *Per l'insegnamento della Filosofia del diritto*, in « Rivista critica di diritto e giurisprudenza », VIII, 1910, pp. 20-32.

⁽⁹⁷⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Dei metodi d'interpretazione giuridica*, cit., p. 58. Appare chiara qui l'influenza del metodo scientifico-sistematico tedesco sulla cultura giuridica italiana degli anni Ottanta dell'Ottocento, così come evidenziato, fra gli altri, da A. CAVANNA, *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, in *Studi di storia del diritto*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2001, specialmente pp. 748-751, N. IRTI, *La cultura del diritto civile*, cit., pp. 10 ss., e C. SALVI, *La giusprivatistica fra Codice e scienza*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 233-273.

⁽⁹⁸⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Dei metodi d'interpretazione giuridica*, cit., pp. 58-59.

⁽⁹⁹⁾ Ivi, p. 62.

6. *L'« eguaglianza sociale »: temi, contenuti e proposte nel segno di un diritto « proporzionato ».*

Codici e leggi, consuetudini, dottrina e giurisprudenza, componevano, dunque, un quadro articolato di fonti del diritto, tanto lontano dal monismo legalistico idealizzato nel primo Ottocento, quanto vicino all'universo complesso dei fatti economici e sociali dell'età industriale. Le diverse fonti rappresentavano altrettanti canali di avveramento del diritto vivente, non solo nel senso che tramite esse si dava attuazione positiva ai principi desunti dalla coscienza giuridica sociale, ma anche perché esse concorrevano a proporzionare ed armonizzare le diverse spinte dello sviluppo sociale, a temperare la vita, limitando « l'egoismo del singolo e l'egoismo altrui » ⁽¹⁰⁰⁾.

Al fine di conseguire il bene comune, infatti, non bastava che la legge positiva rispecchiasse la coscienza giuridica sociale, dovendo anche attuare un principio di giustizia, di eguaglianza, di proporzione e di equilibrio. Il diritto era « il regolo per la distribuzione delle utilità », serviva ad armonizzare le linee di sviluppo sociale, a temperare le distorsioni determinate dall'evoluzione naturale ⁽¹⁰¹⁾. Il diritto era « legge di equilibrio » ⁽¹⁰²⁾, mezzo per applicare ai rapporti sociali il principio di proporzione reale e personale, correttivo necessario al fine di raggiungere « la più perfetta soddisfazione dei bisogni, la migliore determinazione funzionale dei limiti dell'attività umana nei rapporti con gli altri, con le cose, con la collettività, la più concreta eguaglianza sociale nell'evoluzione dei tempi, la consecuzione reale della solidarietà sociale nell'attuazione di programmi, di idee, di scopi » ⁽¹⁰³⁾.

L'« invenzione della solidarietà », passata dalla sociologia al diritto quale istanza di proporzione e di equilibrio tra le parti di una struttura organica, dava un fondamento teorico e al contempo un limite all'intervento dello Stato nella società, una legittimazione alle diverse forme del « diritto sociale » ⁽¹⁰⁴⁾. La legge positiva aveva il

⁽¹⁰⁰⁾ G. VADALA-PAPALE, *La filosofia del diritto a base sociologica*, cit., p. 176.

⁽¹⁰¹⁾ ID., *Dati psicologici nella dottrina giuridica e sociale di G.B. Vico*, cit., p. 99.

⁽¹⁰²⁾ ID., *La filosofia del diritto a base sociologica*, cit., p. 201.

⁽¹⁰³⁾ ID., *Una concezione integrale del diritto*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Palermo, Gaipa, 1910, p. 15.

⁽¹⁰⁴⁾ J. DONZELOT, *L'invention du social*, cit., pp. 73-120.

compito di favorire lo scopo sociale, promuovendo le iniziative dei più capaci e garantendo i diritti dei meno fortunati, di elaborare norme rispondenti allo sviluppo storico-sociale, ordinando le spinte antitetiche, trovando un equilibrio tra azioni e reazioni, contemperando le leggi naturali della selezione e dell'adattamento, in maniera tale da favorire il progresso della società nel suo insieme e di agevolare l'adattamento delle forze sociali allo sviluppo ⁽¹⁰⁵⁾.

Non sfuggiva a Vadalà-Papale che l'attuazione dei principi di eguaglianza e proporzione, per il tramite di interventi solidaristici e sociali, avrebbe compromesso la vigenza, nella società umana, della legge di selezione naturale elaborata da Darwin, ma non sembrava potersi contestare che il progresso umano si era andato svolgendo « non solo rafforzando le specie e gli individui forti, ma aiutando anche gli esseri deboli a conservarsi mercè », da un lato, « le diverse istituzioni altruistiche protettrici », dall'altro la « carità pubblica », a dimostrazione del fatto che, tanto quanto la legge di selezione, anche quella di equilibrio e di proporzione era una legge dell'evoluzione naturale ⁽¹⁰⁶⁾: l'incontrollata vigenza della legge del più forte avrebbe determinato una prevaricazione sulle categorie più deboli — donne e minori, lavoratori e locatari, figli naturali e anziani — alla quale il diritto avrebbe dovuto porre rimedio ⁽¹⁰⁷⁾.

⁽¹⁰⁵⁾ Sul « legame genetico » tra sociologia e questione sociale, espressione, quest'ultima, « adoperata per configurare la società come problema e il problema come oggetto centrale di una scienza che di tale società fosse la forma di conoscenza specifica ed autonoma », G. SOLA, *Sviluppi e scenari della sociologia italiana: 1861-90. Percorsi di lettura da una bibliografia*, in F. BARBANO-G. SOLA, *Sociologia e scienze sociali in Italia*, cit., specialmente pp. 162-167.

⁽¹⁰⁶⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Progresso e parassitismo*, Discorso letto il 6 novembre 1900 per la solenne inaugurazione degli studi nella R. Università di Catania, Catania, Galati, 1901, p. 18.

⁽¹⁰⁷⁾ « L'eguaglianza » — aggiungeva G. VADALÀ-PAPALE, *Il processo dinamico*, cit., p. 376 — « si è affermata come forza evolutiva, che spinge alle continue modificazioni delle costituzioni politiche, civili e sociali dei popoli ». Né bastava, come con pagine destinate a diventare celebri spiegava E. GIANTURCO, *L'individualismo e il socialismo*, cit., pp. 262-263, l'« eguaglianza di diritto », « l'assoluta libertà contrattuale », il « rimettere alla volontà e libertà delle parti ogni stipulazione », perché l'operaio, il mutuatario o il colono avrebbero evidentemente dovuto, a causa della posizione economica di inferiorità, prestare il loro consenso a condizioni contrattuali sfavorevoli.

In nome di « *una concezione integrale del diritto* » Vadalà-Papale richiamava perciò l'idea aristotelica del diritto come necessaria proporzione dei rapporti, ripromettendosi di « trovare nella proporzione il mezzo, non di esplicare più adeguatamente i rapporti giuridici », ma « di regolare quei rapporti nel loro movimento dinamico in rapporto alla popolazione, di quantitarli, di distribuirli per equa misura, e conseguentemente di riuscire nella migliore e sempre più perfetta affermazione dell'attività umana in tutte le manifestazioni della personalità individuale e ... della personalità degli enti » (108).

In concreto, l'applicazione del principio di proporzione e di equilibrio significava perseguire un programma di eguaglianza sociale, un sistema che premiasse i più validi, i più capaci e i più virtuosi, ma che garantisse anche, attraverso un tessuto di leggi sociali, di tutelare i più deboli, di assicurare a ciascuno i mezzi di sussistenza e di adattamento, di temperare « lo sviluppo differenziato di tutti, assegnando a loro il giusto mezzo » (109). L'indirizzo storico-sociale di Vadalà-Papale si impregnava di « solidarismo » e di integrazione, aprendosi alle istanze di riforma sociale che lo sviluppo repentino del capitalismo organizzato generava a causa dei suoi scompensi e delle sue sperequazioni (110). « Il grido di *riforma* »

(108) G. VADALÀ-PAPALE, *Una concezione integrale del diritto*, cit., pp. 3-23 (citazione alle pp. 8-9).

(109) Id., *La filosofia del diritto a base sociologica*, cit., p. 200.

(110) Sarebbe stato L. BOURGEOIS, *Solidarité*, Paris, Colin et C^{ie}, 1896 — come ricordato da J. DONZELOT, *L'invention du social*, cit., p. 107 — a inventare, dopo le anticipazioni di Renouvier e Fouillée, non la denominazione, riconducibile all'economista Charles Gide, ma « la doctrine du solidarisme », a redigere, per usare le parole di P. COSTA, *Civitas*, cit., p. 76, ma più ampiamente pp. 67-136, il « manifesto » del « solidarismo ». Cfr., sui precedenti, sulla storia e sui fondamenti scientifici del solidarismo, l'ampia sintesi di C. BOUGLÉ, *Le solidarisme*, Paris, Giard & Brière, 1907. In generale, sulla nozione di « solidarietà », peraltro già ampiamente presente in Comte, M. BORLANDI, *Solidarité*, in *Dictionnaire de la pensée sociologique*, publié sous la direction de M. Borlandi, R. Boudon, M. Cherkaoui, B. Valade, Paris, Puf, 2005, pp. 656-657, R. COATES, *Solidarity*, in *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, edited by G. Ritzer, vol. IX, Malden (USA) Oxford (UK) Carlton (Australia), Blackwell, 2007, pp. 4612-4615, e soprattutto R. ZOLL, *Solidarietà*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, vol. VIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 240-255, ma più specificamente, sul movimento del « solidarismo », p. 245. Per un'analisi semantica, costruita sui diversi

si propagava in ogni opera, in ogni discorso, in ogni prolusione, proponendosi quale tratto distintivo della nuova epoca, la parola d'ordine di un programma di « rigenerazione della vita del pensiero e della nazione » ⁽¹¹¹⁾.

Tra i principali esponenti del movimento social-riformista — inteso, secondo la « falsante » definizione di Achille Loria (1857-1943), come « socialismo giuridico » ⁽¹¹²⁾ — insieme a Cavagnari, Cogliolo, Vanni, Papa-D'Amico, Gianturco, Salvioli, Simoncelli, Tortori, D'Aguanno e soprattutto Cimbali, al quale dedicava, nella commemorazione letta nell'Aula Magna dell'Università di Catania il 2 luglio del 1887, parole di esaltato encomio e di affettuosa amicizia, Vadalà-Papale metteva pertanto al primo posto la « *quistione sociale* », che rappresentava il nodo cruciale dello sviluppo industriale e

significati assunti nel tempo dalla parola, in continuità con corporativismo e fraternità, M. SALVATI, *Solidarietà: una scbeda storica*, in « Parolechiave », II, 1993, pp. 11-22.

⁽¹¹¹⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Il Codice civile italiano e la scienza*, cit., p. 23.

⁽¹¹²⁾ P. GROSSI, « *La scienza del diritto privato* », cit., p. 95. Di « riconosciuta equivocità », anche secondo P. UNGARI, *In memoria del socialismo giuridico*, cit., parte I, *Le « Scuole del diritto privato sociale »*, p. 245, la definizione di A. LORIA, *Socialismo giuridico*, in « La scienza del diritto privato », I, 1893, pp. 519-527, poi in *Id.*, *Verso la giustizia sociale (idee, battaglie ed apostoli)*, Milano, Sel, 1908², pp. 485-491, suscitava la reazione, com'è noto, di E. VIDARI (*Sul socialismo giuridico del Prof. Loria*, ivi, pp. 577-582) e di G. D'AGUANNO (*Ancora sul socialismo giuridico del Prof. Loria*, ivi, pp. 641-643), riluttanti ad un'identificazione del nuovo movimento con l'ideologia socialista. In questa prospettiva, G. SOLARI, *Socialismo e diritto privato. Influenza delle odierne dottrine socialiste sul diritto privato (1906)*, edizione postuma a cura di P. Ungari, Milano, Giuffrè, 1980, avrebbe avvertito che la nuova civilistica italiana esprimeva in realtà una tendenza *sociale*, non una tendenza *socialista*, propria invece del « socialismo giuridico » di Anton Menger. Semmai, come rilevavano B. DONATI, *Il socialismo giuridico e la riforma del diritto*, Torino, Bocca, 1910, e soprattutto F. COSENTINI, *Il socialismo giuridico*, in *Studi storici e giuridici dedicati ed offerti a Federico Ciccaglione nella ricorrenza del XXV anniversario del suo insegnamento*, vol. II, Catania, Giannotta, 1910, pp. 157-280, il « socialismo giuridico » italiano era espressione della « tendenza riformista », non di quella « rivoluzionaria » del marxismo, senza trascurare che molti di coloro « che appoggiano il movimento riformatore, iniziato dal socialismo giuridico, si ispirano particolarmente al *solidarismo* », non potendo dirsi in nulla socialisti. Per un quadro storiografico che dia conto delle diverse interpretazioni del « socialismo giuridico » si vedano anche, oltre le opere già citate nella presente nota, P. FIORENTINI, *Scienza del diritto e scienza della società nella Sicilia dell'Ottocento*, cit., pp. 263-269, e G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp. 229-236.

la manifestazione più vistosa di una patologica diseguaglianza ⁽¹¹³⁾. Tutte le classi sociali, a cominciare da quelle « infime », le grandi masse di lavoratori, le donne e i minori, chiedevano a gran voce di « prendere parte alla vita, all'attività sociale, al lavoro », lottavano, in nome dell'« eguaglianza sociale », per entrare « nella vita, nel governo, nelle elezioni, nella legislazione, che perciò va tramutandosi in *legislazione sociale* » ⁽¹¹⁴⁾.

La legislazione sociale, di conseguenza, era « l'effetto della vittoria delle minoranze fin oggi trascurate, che sono riuscite a traverso le lotte a far sentire i proprii bisogni », ad « imporsi come reale maggioranza », ad entrare « nel dominio del diritto », portando « l'affermazione di nuovi principii, di nuove esigenze, di nuovi ordinamenti, che ha causata la distruzione di un diritto già fossilizzato nell'individuo per aprire le braccia al sollievo delle sofferenze collettive di masse abbandonate ed inorganiche » ⁽¹¹⁵⁾. Si rendeva necessario un programma di riforme, in forza del quale realizzare una « trasformazione della legislazione civile » che ponesse finalmente rimedio alla « questione dei salari », alla « migliore distribuzione della utilità delle cose e del benessere generale », al « problema del lavoro », alla « garanzia della persona del lavoratore », all'« avvenire dell'operaio e della sua famiglia », alla « costituzione

⁽¹¹³⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Commemorazione del Prof. Enrico Cimbali*, in « Antologia giuridica », II, 1887-1888, pp. I-XVI.

⁽¹¹⁴⁾ Id., *L'eguaglianza sociale*, in « Antologia giuridica », I, 1886-1887, pp. 27-44, 243-260, 317-341 (citazione a p. 35). « Legislazione sociale » — riepilogava B. GABBA, *Trenta anni di legislazione sociale*, Torino, Bocca, 1901, p. 16 — come attuazione dei principi di integrazione e di solidarietà, non « più legge di eguaglianza, ma di proporzione, in quanto dovrà appunto proporzionarsi alle svariate condizioni dei cittadini ».

⁽¹¹⁵⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Una concezione integrale*, cit., p. 22. Non sembra applicabile a Vadalà-Papale, il quale avvertì chiaramente le implicazioni rispetto alla concezione dello Stato, il giudizio di G. GOZZI, *Legislazione sociale e crisi dello Stato di diritto in Italia*, in « Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento », X, 1984, pp. 195-230, poi con modifiche in Id., *Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 181-231, secondo il quale la legislazione sociale non sarebbe stata colta dagli esponenti del cosiddetto « socialismo giuridico » nella sua portata innovatrice, quale momento di cambiamento strutturale della concezione dello Stato, ma presentata ora come manifestazione della funzione amministrativa, ora come insieme di leggi specifiche e settoriali.

del lavoro associato » e all'« ordinamento di tutte le associazioni principalmente operaie », alla « costituzione di un sistema di assicurazione dell'operaio dagli infortuni del lavoro, dalla vecchiaia, dai danni della miseria », all'« assicurazione di tutta la vita dell'individuo » (116).

Anno dopo anno, tassello dopo tassello, Vadala-Papale avrebbe quindi abbozzato un programma di riforme, avanzando una serie di proposte — in materia di successioni, proprietà, obbligazioni, famiglia, industria e lavoro — volte non solo a temperare l'individualismo della tradizione con la dimensione sociale dell'era industriale, ma più in generale ad introdurre, abolire o aggiornare istituti in ragione del progresso economico, sociale, morale e culturale, rilevando la necessità ora di dar fiato alla libertà dei singoli, ora di registrare la distanza fra la complessità organizzativa dell'economia industriale e la semplicità atomistica dell'economia di scambio, ora di riconoscere sul piano giuridico ad alcuni soggetti il ruolo già conquistato sul piano sociale, così nel complesso perseguendo la « più elevata *eguaglianza* », la « più estesa *libertà* » e la « più organica *tutela sociale* » (117).

In quest'ottica, spostando l'angolo di osservazione dai principi

(116) G. VADALA-PAPALE, *Diritto privato e Codice privato-sociale*, cit., p. 15.

(117) ID., *La filosofia del diritto a base sociologica*, cit., p. 201. Il programma di riforme risultava simile, con maggiori o minori radicalismi, con influenze ideologiche e metodologiche variabili, a quello che più o meno negli stessi anni avanzavano altri protagonisti del movimento riformista, da E. CIMBALI, *La nuova fase*, cit., che rivendicava, in nome della « socialità » e a superamento del « periodo individualistico », l'urgenza di « intraprendere una riforma ed un mutamento profondamente radicale in tutto l'organismo e la struttura del Codice civile imperante » (p. 10), a G. SALVIOLI, *I difetti sociali del Codice civile*, cit., pp. 4-46, che invocava « solidarietà », « integrazione », « giustizia », « eguaglianza » ed « equità »; da E. GIANTURCO, *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, cit., che chiedeva di integrare la « morale individualistica » con la « morale sociale », di trasformare i « codici di mero diritto privato » in « codici di diritto privato sociale », evidenziando la « necessità, che il diritto contrattuale venga rinnovato dallo spirito sociale » (p. 266 e 268), a G. D'AGUANNO, *La riforma integrale della legislazione civile*, in « La scienza del diritto privato », I, 1893, pp. 42-48, 138-152, 321-338, 598-621, 672-694 e 733-760, che sollecitava « le più urgenti riforme nella legislazione civile » alla luce del « nuovo bisogno, la nuova idea, che agita la società », vale a dire la « solidarietà » (p. 735). Un quadro di sintesi l'avrebbe offerto nel 1910 F. COSENTINI, *Il socialismo giuridico*, cit., pp. 157-280.

agli istituti, Vadalà-Papale proponeva di introdurre il divorzio, passo fisiologico dopo l'introduzione del matrimonio civile, venendo peraltro esso « in ajuto dei coniugi, quando l'amore più non dura »⁽¹¹⁸⁾; di prendere atto della « continua elevazione sociale della donna » e di sopprimere quindi l'autorizzazione maritale, tanto più che anche la famiglia andava considerata « un organismo », nel quale era impensabile « una limitazione della libertà di ciascuno »⁽¹¹⁹⁾; di riconoscere a ciascun membro della famiglia piena capacità, libertà ed autonomia patrimoniale, contestualmente rinsaldando i vincoli di solidarietà, così da « regolare l'assistenza e la cura reciproca dei coniugi »⁽¹²⁰⁾; di introdurre la ricerca della paternità naturale⁽¹²¹⁾; di valorizzare e regolare la proprietà mobiliare, a scapito di quella immobiliare, tenuto conto che « oggidi la ricchezza sta nella *proprietà mobile*, che per la sua qualità eminentemente circolabile, trasportabile, girabile, rende maggiori servizi e soddisfa meglio i nostri bisogni »⁽¹²²⁾; di riconoscere la funzione sociale della proprietà, che, in quanto istituto da adeguare all'ambiente, ai tempi e ai territori, andava disciplinata nel contesto industriale quale « *forza economico-sociale* dal cui ordinamento accurato possono ottenersi i mezzi più adatti alla soddisfazione dei bisogni di tutti »⁽¹²³⁾; di rimuovere la disparità fra creditori e legatari del defunto (i primi alla morte del debitore « già in possesso dei loro titoli » e dunque in condizione di « correre alla conservazione delle ipoteche per iscrivere i loro chirografi a titolo di separazione di patrimoni », mentre i secondi « alla morte del testatore non sempre in possesso del titolo, che è il testamento »), riformando l'art. 2057 Cod. civ. nel senso di mantenere per i soli creditori il termine decadenziale di tre mesi entro il quale chiedere la separazione dei beni, prevedendo invece, in ordine ai legatari, che il termine di tre mesi, « in un'epoca in cui la *pubblicità* è il carattere di tutta la vita », decorresse « dalla pubbli-

⁽¹¹⁸⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Il Codice civile italiano e la scienza*, cit., p. 54.

⁽¹¹⁹⁾ Ivi, pp. 58-74.

⁽¹²⁰⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Per un Codice privato-sociale*, cit., p. 67.

⁽¹²¹⁾ ID., *Il Codice civile italiano e la scienza*, cit., pp. 78-81.

⁽¹²²⁾ Ivi, p. 83.

⁽¹²³⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Il fenomeno sociale della proprietà privata*, Milano, Aliprandi, 1892, p. 15.

cazione del testamento » (124); di riformare il sistema del credito ipotecario introducendo istituti di credito immobiliare, posseduti o controllati dallo Stato, per mezzo dei quali armonizzare l'interesse dei debitori « di stabilire il prestito per lunghi anni, per avere la possibilità di rimborsarlo colla produzione del fondo », e quello dei creditori di avere « un titolo di debito alienabile in ogni tempo, bene assicurato da capitali indubbii, con interessi vantaggiosi », così da rendere veramente mobile la proprietà, trasformando « le basi fondamentali su cui si aggirano i moderni Codici civili » (125); di ritenere inapplicabile l'art. 47 delle disposizioni transitorie del Codice civile, riguardante il regime delle prescrizioni cominciate prima dell'entrata in vigore del Codice, al diritto di revoca per sopravvenienza di figli della donazione perfezionata sotto la vigenza delle vecchie leggi (126); di spiegare il diritto di comunione forzata del muro alla luce di un interesse sociale e « della sovrapposizione del Socialismo all'Individualismo » (127); di improntare il diritto ereditario, nell'ottica di un « nuovo ordinamento democratico-sociale », a principi di equità, « equilibrio » ed eguaglianza, estendendo la legittima a due terzi del patrimonio, così da ridurre le ingiustizie tra componenti della stessa famiglia e le sproporzioni tra maschi e femmine, restringendo la sfera dei successibili *ex lege*, devolvendo i beni, in mancanza di eredi, « alla locale Congregazione di carità », incrementando i diritti del coniuge superstite e del figlio naturale, determinando il valore dei beni mobili in collazione con riferimento al tempo della morte, dividendo per legge il patrimonio del defunto da quello dell'erede (128); di riformare il diritto delle obbligazioni tenendo conto delle

(124) *Id.*, *I legatari e l'art. 2057 Cod. civ. it.*, in « Archivio giuridico », XXIX, 1882, pp. 528-537.

(125) *Id.*, *Il carattere del sistema ipotecario e del credito fondiario in diversi Stati di Europa e la scienza della legislazione*, in « Il Circolo giuridico », XVIII, 1887, I, pp. 153-176 e 185-213.

(126) *Id.*, *Gli art. 885 e 891 LL. CC. — 1083 e 1090 Cod. civ. it. di fronte all'art. 47 disposiz. trans.*, in « Foro catanese », I, 1881, fasc. marzo e aprile, poi Catania, Galati, 1881.

(127) *Id.*, *Il Diritto di comunione forzata dei muri e la inefficacia della rinuncia convenzionale in perpetuo*, in « Il Foro catanese », III, 1883, pp. 137-142.

(128) *Id.*, *La riforma del diritto ereditario*, in *Atti del VI Congresso giuridico nazionale*, Milano 24-30 settembre 1906, Varese, Bellinzaghi, 1906, pp. 1-29.

relazioni dell'industria « col lavoro che dirige ed eseguisce l'impresa, coll'uso del capitale e coi componenti sostanziali del capitale », così da disciplinare le forme di conclusione dei contratti, la consegna, il pagamento, la trasmissione delle obbligazioni ⁽¹²⁹⁾; di allargare gli orizzonti del Codice di commercio ad una dimensione internazionale, onde « regolare gli effetti di alcuni istituti, come la lettera di cambio, la polizza di carico e il fallimento, all'estero » ⁽¹³⁰⁾, conformemente ad una prospettiva di internazionalismo giuridico oramai divenuta ineludibile ⁽¹³¹⁾.

7. « *Diritto economico* », *contratto di lavoro*, *legislazione sociale*.

Nel suo programma di riforme, ovviamente, Vadalà-Papale dedicava, in sintonia con le fibrillazioni sociali del secondo Ottocento, particolare attenzione alla proposta di schiudere le porte del diritto alla sfera industriale e all'ordinamento del lavoro, in tal modo prefigurando un vero e proprio « Diritto economico », volto « ad ottenere una organizzazione economico-sociale che consenta alle varie forze libertà di movimento », ma anche ad aiutare i « deboli con regolare lo Stato il *contratto di lavoro* che garantisce l'operaio di fronte al proprietario ed al capitalista, ed afforza il lavoro che è la fonte più immediata della produzione — con intervenire a regolare l'igiene delle fabbriche e delle miniere — con moderare il lavoro delle donne e dei fanciulli — con limitare le ore di lavoro degli adulti — con garantire l'operaio dagli infortunii del lavoro — con assicurare all'operaio un avvenire economico mercè istituti di previdenza

⁽¹²⁹⁾ Id., *Per un Codice privato-sociale*, cit., p. 74.

⁽¹³⁰⁾ Id., *Il Codice civile italiano e la scienza*, cit., pp. 47-50.

⁽¹³¹⁾ Esemplificativa, sotto questo profilo, l'opera *Sotto le grandi masse acquee, sia del Nord o del Sud, sia del Mediterraneo o degli Oceani*, in *Scritti giuridici dedicati ed offerti a Giampaolo Chironi nel XXXIII anno del suo insegnamento*, vol. I, *Diritto privato*, Torino, Bocca, 1915, pp. 643-660, nella quale Vadalà-Papale invocava « una disciplina dei rapporti di diritto privato internazionale », perché il diritto civile non avrebbe più potuto « essere guardato come una legge particolare di un singolo popolo, che regola i rapporti privati degli individui e dei loro beni, sviluppatissimi e coordinantisi nel territorio di ogni singolo Stato », in quanto ormai chiamato a svolgere « una funzione *universale* », resa necessaria dagli effetti « delle invenzioni e della spinta industriale moderna ».

e di assicurazione, ecc. » (132). I nessi economici che collegavano l'industria, il lavoro, il credito e la proprietà intellettuale, imponevano una "riperimetrazione" dei confini disciplinari, così da individuare anche sul piano giuridico uno spazio unitario, suscettibile di autonoma codificazione, nel quale collocare, gli uni accanto agli altri, i segni distintivi, l'impresa, l'azienda, le società, il fallimento, le invenzioni industriali, ma soprattutto l'assicurazione sociale e il contratto di lavoro (133).

La prima, l'assicurazione sociale, andava concepita come una misura di applicazione generale, « una valvola di sicurezza », mediante la quale apprestare una garanzia per i soggetti più deboli, esposti a rischi economici e sociali che richiedevano l'impegno di ingenti risorse: la « formazione universale di un capitale di associazione », in questo senso, avrebbe consentito di fronteggiare non solo gli infortuni sul lavoro, bensì, in un'ottica volta alla sostanziale parificazione di tutti, « la miseria, la sventura, la malattia, gli eventi straordinari, la debolezza del corpo o della mente, le difficoltà del lavoro, le crisi economiche » (134).

Il secondo, il contratto di lavoro, andava ripensato nell'ottica dell'economia industriale, in modo da sottrarre « la prestazione di opera all'arbitrio illimitato, spesso insensato dei padroni, dei capitalisti, degli intraprensori per garantirla dai rischi e dagli infortuni del lavoro, e integrarla nel sistema del *Diritto Contrattuale* in armonia alle nuove esigenze dell'ordinamento legislativo del Diritto

(132) G. VADALÀ-PAPALE, *Il fenomeno sociale della proprietà privata*, cit., p. 46. Sulle conseguenze, paventate dalle componenti meno innovative della scienza giuridica ottocentesca, che l'emanazione di leggi sociali e la disciplina imperativa del rapporto di lavoro avrebbero potuto avere sulla "purezza" sistematica del diritto privato, cfr. G. CAZZETTA, *Scienza giuridica, leggi sociali ed origini del diritto del lavoro*, in Id., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, cit., pp. 69-169, e *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano, Giuffrè, 1991.

(133) La « codificazione dei rapporti economici » — già nel 1891 aveva osservato G. VADALÀ-PAPALE, *Necessità della codificazione dell'economia politica*, cit., pp. 167-169 — avrebbe dovuto « comprendere tutti i rami della economia applicata, cioè l'agricola, l'industriale, la commerciale, quella del credito, dei trasporti, delle assicurazioni, dei servizi personali », tentando « di coordinare gli interessi dei proprietari e degli intraprenditori con la condizione dei lavoratori ».

(134) G. VADALÀ-PAPALE, *L'eguaglianza sociale*, cit., pp. 32-33.

privato » (135). A tal fine, evidentemente, il contratto di locazione, disciplinato dagli artt. 1627-1628 del Codice civile, risultava insufficiente, pensato com'era più per il lavoro domestico che per il lavoro « nelle grandi industrie, nelle miniere, nel grande movimento economico-industriale », come insufficienti risultavano « i principii generali delle obbligazioni e le stesse convenzioni delle parti per il regolamento funzionale di un tal contratto », che non era riconducibile ai principi dell'individualismo e dell'eguaglianza formale, perché sviluppatosi secondo coordinate che, estranee all'economia della proprietà rurale, non erano allora ancora « contemplate nel Codice Civile » (136): la locazione d'opere di tradizione romanistica poteva al più servire per regolare « i servigi degli schiavi, dei vassalli, dei servi della gleba », mentre la moderna società industriale necessitava di un modello contrattuale funzionale ad operai liberi, « ad attenuare la lotta e a comporre le divergenze tra l'operaio e il padrone » (137).

In linea con la concezione della legislazione come manifestazione positiva della coscienza sociale, pertanto, Vadalà-Papale auspicava, proprio come Gianturco e Salvioli, l'emanazione di una nuova legge, una nuova disciplina normativa del lavoro industriale, ispirata certo a principi di solidarietà e di tutela del contraente debole, ma anche a logiche di funzionalità e di redditività dell'organizzazione produttiva (138). Tuttavia, conformemente alla sua idea di una scienza giuridica attivamente partecipe del processo di evoluzione del diritto, Vadalà-Papale assegnava al giurista il delicato compito di leggere la realtà e di preparare le linee della riforma, certo che il legislatore mai avrebbe potuto « governare questo istituto giuridico, senza che la scienza ne abbia approfondita l'essenza, le condizioni, la forma, i diritti e le obbligazioni rispettive dei

(135) Id., *La costruzione giuridica del contratto di lavoro*, in *Atti del IV Congresso giuridico nazionale*, Napoli, 1897, vol. II, *Relazioni della Sezione di Diritto Civile*, Napoli, Tocco, 1897, p. 10.

(136) Ivi, pp. 10 e 17. Sulle critiche mosse dai giuristi dell'indirizzo social-riformista al modello romanistico della *locatio-conductio* G. CAZZETTA, *Scienza giuridica, leggi sociali ed origini del diritto del lavoro*, cit., pp. 134-141.

(137) G. VADALÀ-PAPALE, *Per un Codice privato-sociale*, cit., p. 77.

(138) L. CASTELVETRI, *Le origini dottrinali del diritto del lavoro*, in « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », XLI, 1987, pp. 254-256 e 269-270.

contraenti, i modi di estinzione o di rottura dell'impegno » (139): la scienza giuridica avrebbe ricavato dalla lettura dell'ordine socio-economico la « *costituzione giuridica* » del contratto di lavoro, così consegnando al legislatore l'ossatura del nuovo istituto e preparando « il campo alla *costituzione legislativa* » (140).

In quest'ottica, tra il 1891 e il 1897, Vadalà-Papale si cimentava con il tentativo di dare una fisionomia al contratto di lavoro, da stipulare per iscritto, « sotto pena di nullità assoluta », in maniera tale che « il *consenso* » cadesse « sulla natura della prestazione dei servizi e sul genere del lavoro, se diurno o notturno » (141). La « peculiare natura del rapporto » esigeva « temperamenti e limitazioni », soprattutto « in tema di capacità » dei minori, degli interdetti, degli inabilitati, delle donne maritate, « tutti essendo capaci di lavorare e legittimati a trovare nel lavoro la realizzazione della propria personalità » (142). Tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro avrebbe dovuto prevedersi il recesso con « congedo » di 15 giorni nel caso di contratto senza determinazione di tempo (143). Ma sarebbe stato soprattutto nelle norme imperative a tutela della parte debole che la nuova fattispecie contrattuale avrebbe avuto il suo fulcro: la disciplina degli infortuni sul lavoro, che Vadalà-Papale

(139) G. VADALÀ-PAPALE, *La costruzione giuridica del contratto di lavoro*, cit., p. 11. Anche la magistratura, secondo G. VADALÀ-PAPALE, *Dei metodi d'interpretazione giuridica*, cit., p. 58, avrebbe ovviamente dovuto contribuire alla configurazione del contratto di lavoro.

(140) ID., *La costruzione giuridica del contratto di lavoro*, cit., p. 11.

(141) ID., *Per un Codice privato-sociale*, cit., p. 78. Per una valutazione critica delle proposte di Vadalà-Papale, alla luce del dibattito che tra Otto e Novecento si accese in Italia sul problema del contratto di lavoro, cfr. P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro*, vol. I, *La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 129-133.

(142) G. VADALÀ-PAPALE, *La costruzione giuridica del contratto di lavoro*, cit., pp. 37-48. In *Per un Codice privato-sociale*, cit., p. 78, Vadalà-Papale aveva ritenuto che « il consenso suppone la capacità a stipulare un tal contratto, la quale deve uniformarsi ai principi generali. Cosicché un minore di età non può fare contratti di *apprentissage*, né locare i suoi servizi senza l'autorizzazione dei genitori o del tutore, principalmente nello stabilire le condizioni dell'*apprentissage* o della prestazione della sua opera. Un limite deve lo Stato apporre alla possibile libertà di intendimenti nel genitore o tutore circa tale autorizzazione ».

(143) G. VADALÀ-PAPALE, *La costruzione giuridica del contratto di lavoro*, cit., pp. 84-87.

riteneva un rischio professionale, per il quale poteva solo prevedersi un'assicurazione obbligatoria ⁽¹⁴⁴⁾; la determinazione « dell'età in cui i minori, debitamente autorizzati », potessero essere « impiegati dai padroni o commessi nelle fabbriche », con la sanzione della « nullità assoluta » in caso di « contravvenzione a tal precetto » ⁽¹⁴⁵⁾; la determinazione del « lavoro per le donne, anche maggiori di età, divietando con la sanzione della nullità qualunque convenzione per i lavori sotterranei nelle miniere » ⁽¹⁴⁶⁾; la fissazione dei « limiti delle ore di lavoro per i ragazzi e per le donne » e dell'« età in cui il ragazzo potrà impiegare l'opera sua in un lavoro di notte o nel lavoro delle domeniche » ⁽¹⁴⁷⁾; la previsione di « un *obbietto*, che è per il padrone il lavoro da eseguire e per l'operajo il lavoro a fornire », che fosse « possibile, non contrario ai buoni costumi, non contrario alla legge » ⁽¹⁴⁸⁾; la fissazione del « *salarario* » non « ad arbitrio del padrone », ma fra un minimo e un massimo in base a « leggi generali del mercato » ⁽¹⁴⁹⁾.

Non tutto, alla fine, sarebbe andato come Vadala-Papale avrebbe voluto. Se la legislazione sociale, dopo anni di discussioni parlamentari, disegni di legge e polemiche, avrebbe parzialmente mitigato le distorsioni del capitalismo industriale, alleggerendo la posizione dei lavoratori, delle donne e dei fanciulli ⁽¹⁵⁰⁾, la « costru-

⁽¹⁴⁴⁾ Ivi, pp. 81-82.

⁽¹⁴⁵⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Per un Codice privato-sociale*, cit., pp. 78-79.

⁽¹⁴⁶⁾ Ivi, p. 79.

⁽¹⁴⁷⁾ *Ibidem*.

⁽¹⁴⁸⁾ *Ibidem*.

⁽¹⁴⁹⁾ *Ibidem*.

⁽¹⁵⁰⁾ Il riferimento è all'istituzione di una Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (legge 8 luglio 1883, n. 1473), alla disciplina del lavoro dei fanciulli nelle fabbriche (legge 11 febbraio 1886, n. 3657), al riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso operaie (legge 15 aprile 1886, n. 3818), alla creazione della magistratura dei probiviri (legge 15 giugno 1893, n. 295), all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (legge 17 marzo 1898, n. 80), all'istituzione della Cassa di previdenza per le malattie e la vecchiaia (legge 17 luglio 1898, n. 350): cfr. almeno A. CABRINI, *La legislazione sociale (1859-1913)*, Roma, Bontempelli, 1913; L. MARTONE, *Le prime leggi sociali nell'Italia liberale (1883-1886)*, in « *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* », III-IV, 1974-75, *Il "Socialismo giuridico"*, cit., vol. I, pp. 103-144; T.L. RIZZO, *La legislazione sociale nella nuova Italia (1876-1900)*, Napoli, Esi, 1988.

zione giuridica del contratto di lavoro » avrebbe dovuto attraversare un lungo percorso “giurisprudenziale” prima di approdare ad una disciplina legislativa ⁽¹⁵¹⁾, mentre molte delle auspiccate riforme in materia di famiglia, proprietà, credito e successioni avrebbero dovuto attendere tempi assai più lunghi di quelli sperati ⁽¹⁵²⁾.

Forse anche per questo, forse anche per l’influenza di certa filosofia germanica ⁽¹⁵³⁾, Vadalà-Papale avrebbe col tempo maturato una vena di pessimismo ⁽¹⁵⁴⁾, più vistosamente a partire dalla crisi di fine secolo, dopo il fallimento dell’esperienza associativa dei Fasci siciliani ⁽¹⁵⁵⁾, dal principio del Novecento, « affranto dal dolore della perdita inaspettata della mia adorata Madre », scosso dall’assassinio di Umberto I, « *grande delitto* che ha fatalmente macchiato l’epoca nostra », turbato dalle incertezze che preannunciava il secolo nuovo, demoralizzato, infine, dall’aumento, insieme al « progresso », del « parassitismo », inteso, secondo l’insegnamento di Schäffle, come sottrazione « ad altri con la violenza o con l’inganno [di] una parte dei mezzi materiali, senza prestare a chi li mantiene un servizio corrispondente » ⁽¹⁵⁶⁾.

La vita, a lui che all’inizio del secolo, in un’Europa governata

⁽¹⁵¹⁾ Si veda il lungo itinerario, disseminato di commissioni, disegni di legge, contributi dottrinali ed interventi giurisprudenziali, ricostruito da P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro*, cit.

⁽¹⁵²⁾ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 177-206, ma si vedano anche le sintesi di G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp. 240-253, e R. BONINI, *Premessa storica*, in *Trattato di Diritto Privato*, diretto da P. Rescigno, vol. I, *Premesse e disposizioni preliminari*, Torino, Utet, 1999², specialmente pp. 204-215.

⁽¹⁵³⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *La dottrina filosofico-giuridica di Schopenhauer e di Hartmann. Studio critico-sistematico*, in « Rivista di Giureprudenza di Trani », XIII, 1888, poi, con numerazione autonoma, Trani, Vecchi, 1888.

⁽¹⁵⁴⁾ ID., *Il pessimismo del secolo e la patologia sociale*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », XXIX, 1900, pp. 305-353.

⁽¹⁵⁵⁾ C. DOLLO, *La cultura accademica di fine secolo e i Fasci siciliani*, in *I Fasci dei Lavoratori e la crisi italiana di fine secolo (1892-1894)*, a cura di P. Manali, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1995, pp. 317-359, ma in particolare 321-324.

⁽¹⁵⁶⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *Progresso e parassitismo*, cit., pp. 3-4 e 18. Su progresso e parassitismo cfr. C. DOLLO, *Il positivismo in Sicilia. Filosofia, istituzioni di cultura e condizionamenti sociali*, a cura di G. Bentivegna, S. Burgio, G. Magnano San Lio, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, p. 325, ma soprattutto F. PARADISO, *Maestri ed idee nello Studio catanese dopo l’Unità*, cit., pp. 159-161, il capitolo dedicato a “L’addio del secolo».

« da mezze figure, se non da figure microscopiche », aveva profeticamente messo in guardia da guerre « sempre più minacciose e più disastrose a causa dei mezzi distruttivi che coll'aiuto della meccanica e della chimica applicata l'uomo inventa », avrebbe ancora riservato lo spettacolo tragico della Grande guerra ⁽¹⁵⁷⁾. La morte, a Catania il 3 settembre del 1921, gli avrebbe almeno risparmiato di assistere all'avvento, di lì a un anno, del regime fascista, all'applicazione degenerativa del suo amato darwinismo, alla progressiva mortificazione della « nostra terra gentile » ⁽¹⁵⁸⁾.

di Vadalà-Papale. Sulla crisi culturale di fine secolo L. MANGONI, *Una crisi fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento*, Torino, Einaudi, 1985.

⁽¹⁵⁷⁾ G. VADALÀ-PAPALE, *L'addio del secolo*, conferenza letta il 18 marzo 1900 nel Ridotto del Teatro Bellini di Catania a favore del Comitato per gli Asili infantili di Catania, Catania, Giannotta, 1901, rispettivamente pp. 144 e 20.

⁽¹⁵⁸⁾ ID., *Progresso e parassitismo*, cit., p. 4.